

Avamprogetto e rapporto esplicativo della modifica del Codice civile (diritto successorio)

Compendio

L'attuale diritto successorio risale essenzialmente all'epoca della redazione del Codice civile svizzero, all'inizio del 20° secolo. Dopo la sua entrata in vigore, è stato riveduto in singoli punti. Tra le altre cose è stato migliorato lo statuto del figlio nato fuori dal matrimonio e del coniuge superstite ed è stata presa in considerazione la situazione del partner registrato. Inoltre, è stato soppresso il diritto ereditario della quarta parentela e la porzione legittima dei fratelli e delle sorelle. Con l'eccezione delle modifiche risultanti dall'entrata in vigore della legge sull'unione domestica registrata e delle nuove regole sulla porzione disponibile in caso di usufrutto del coniuge superstite, le revisioni risalgono agli anni settanta e ottanta del secolo scorso. Da allora, il contesto sociale rilevante per il diritto successorio è mutato in modo sostanziale. La speranza media di vita è fortemente aumentata e si sono sviluppati molteplici modelli di famiglia. È pertanto opportuna una revisione del diritto successorio che tenga conto di questi mutamenti.

Al centro della presente revisione vi è una riduzione della porzione legittima legale che aumenta il margine di manovra dell'ereditando sotto due profili. Da una parte, con questa riduzione l'ereditando può trasferire una parte maggiore del suo patrimonio a un singolo discendente. Poiché gran parte delle imprese svizzere e in particolare le PMI sono proprietà familiari, questa possibilità riveste grande importanza nel disciplinamento della successione alla testa delle imprese e intende evitarne la frammentazione. D'altra parte, l'aumento del margine di manovra dell'ereditando gli permette di beneficiare una più ampia cerchia di persone, per esempio il suo partner di fatto o il figliastro con cui non ha legami di parentela. Si rinuncia invece ad accordare pretese ereditarie o addirittura una porzione legittima ad altre persone perché le relazioni personali, per esempio con un partner di fatto o un figliastro, possono assumere forme molto diverse ed il disponente deve poter decidere quali persone gli sono vicine al punto da farle beneficiare della sua eredità.

Per evitare che in alcuni casi si producano situazioni scioccanti, il Consiglio federale propone inoltre di introdurre un cosiddetto legato di mantenimento. I partner di fatto che hanno effettuato importanti prestazioni nell'interesse del defunto potrebbero così chiedere in casi particolari una liberalità a carico della successione. Questo legato deve poter essere attribuito anche ai figliastri che sono stati mantenuti dal disponente e che di tale mantenimento hanno ancora bisogno.

Infine, occorre migliorare la certezza del diritto precisando diversi punti sui quali la legge è poco chiara.

In conclusione, occorre rilevare che la presente revisione non muta la struttura fondamentale del vigente diritto successorio il cui contenuto centrale viene conservato.

Indice

Compendio	1
1 Situazione iniziale	4
2 Considerazioni fondamentali sulla legislazione in materia successoria	5
3 Considerazioni sulla necessità e l'orientamento di una revisione del diritto successorio	7
3.1 In generale	7
3.2 Possibili orientamenti della revisione del diritto successorio	7
3.3 Cerchia dei parenti successibili	7
3.4 Abolire o ridurre la porzione legittima	8
3.5 Miglioramento della posizione del coniuge o del partner registrato superstite	9
3.6 Importanza dell'effettiva relazione di prossimità per la successibilità legale	11
3.7 La successibilità del partner di fatto	11
3.8 Trattamento successorio dei figliastri	13
3.9 Non unificazione dell'imposto sulle successioni	14
3.10 Disciplinamento di problematiche attuali	14
3.11 Diritto transitorio	15
3.12 Aspetti internazionali	15
4 Mandato del Parlamento	16
4.1 Interventi parlamentari depositati in passato	16
4.2 La mozione Gutzwiller (10.3524)	17
5 Attuazione della mozione Gutzwiller	18
5.1 Riduzione delle porzioni legittime	18
5.2 Introduzione del legato di mantenimento	19
5.3 Valutazione	21
6 Disciplinamento di problematiche attuali	21
6.1 Convenzione matrimoniale che attribuisce al coniuge superstite una parte maggiore dell'aumento del regime	21
6.2 Usufrutto del coniuge superstite	24
6.3 Qualità di erede legittimario del coniuge (o del partner registrato) in caso di decesso durante la procedura di divorzio (o di scioglimento)	27
6.4 Previdenza privata vincolata, previdenza professionale e assicurazione sulla vita	29
6.5 Captazione di eredità	33
6.6 Diritto d'informazione successoria	35
6.7 Collazione e riduzione	37

6.8	Riduzione indiretta	40
6.9	Ordine delle riduzioni	42
6.10	Termine dell'azione di nullità contro i convenuti di mala fede	46
6.11	Vigilanza sugli esecutori testamentari, certificato d'esecutore testamentario e certificato ereditario	47
6.12	Amministrazione ufficiale in seguito alla rinuncia all'eredità da parte di un erede oberato	49
6.13	Testamento audiovisivo urgente	50
6.14	Aggiornamento degli articoli 469, 482, 499 e 503	52
6.15	Priorità del legatario rispetto ai creditori dell'erede debitore del legato	54
6.16	Principio del valore venale al momento della divisione	56
6.17	Termine abbreviato per la pubblica diffida degli eredi	56
6.18	Adeguamento dell'articolo 579 capoverso 2 alla modifica dell'art. 626 cpv. 2	57
7	Bibliografia	58

1 Situazione iniziale

Il diritto successorio vigente è disciplinato negli articoli 457–640 del Codice civile svizzero (CC)¹. Diversamente dalle altre parti del Codice civile, il diritto successorio è stato riveduto soltanto in minima parte dopo la sua entrata in vigore il 1° gennaio 1912; con una di queste revisioni il diritto dell'adozione ha parificato i figli adottivi ai figli consanguinei². Il nuovo diritto della filiazione ha inoltre parificato i figli nati fuori del matrimonio ai figli legittimi³. Un'ulteriore importante sviluppo è stata la modifica dei diritti ereditari del coniuge superstite, la cui situazione ereditaria è migliorata⁴ con il nuovo diritto del matrimonio del 1988. Malgrado queste revisioni, negli ultimi cento anni le caratteristiche principali del diritto successorio svizzero sono rimaste immutate⁵. Il diritto successorio si distingue quindi notevolmente dal diritto di famiglia del CC, che è stato completamente riveduto a partire dagli anni 70 del secolo scorso e di cui è attualmente in corso un nuovo ammodernamento. Gli estensori del CC, malgrado le grandi differenze tra le normative di diritto successorio precedentemente in vigore nei diversi Cantoni, sono riusciti a formulare norme semplici, uniformi e durevoli.

Nel secolo trascorso dall'entrata in vigore del CC, la realtà su cui si basa il diritto successorio ha tuttavia subito grandi modifiche. Un tempo, la situazione sociodemografica era in ampia misura uniforme. A tale riguardo gli sviluppi degli ultimi decenni hanno prodotto mutamenti fondamentali. L'aumento del numero dei divorzi come anche l'aumento della speranza media di vita hanno reso più frequenti seconde e terze relazioni e il numero delle famiglie ricomposte aumenta continuamente: spesso al giorno d'oggi i figli non crescono più soltanto con i loro genitori biologici. Succede per esempio che vivano con un solo genitore e spesso con il suo nuovo partner; in molti casi nella comunione domestica vivono anche i figli di quest'ultimo. Di conseguenza, nella vita reale le relazioni tra genitori e figli prendono forme diversissime, che spesso il diritto non riconosce come rapporti di filiazione.

Nel contempo, il matrimonio ha cessato di essere la principale forma della coppia e della famiglia⁶. Spesso le relazioni sono vissute anche senza matrimonio, che vi siano figli o no. La conseguenza per il diritto successorio è un numero in costante aumento di relazioni reali non riconosciute, o insufficientemente riconosciute, dal diritto. Occorre in particolare rilevare che da queste relazioni non risultano legami di parentela e che non sono rilevanti ai fini del diritto successorio. Negli ultimi decenni questo mutamento sociale ha prodotto un divario tra le forme delle relazioni da una parte e il diritto e la politica familiare dall'altra⁷. Il vigente diritto successorio non ha soluzione per tali casi e nemmeno permette di colmare il divario con una disposizione a causa di morte, perché la libertà di testare è notevolmente limitata, in particolare dalle disposizioni sulla porzione legittima. Il diritto della famiglia e il diritto successorio mirano a fornire un *quadro giuridico affidabile* alle relazioni familiari.

1 RS 210

2 FF 1971 II 85

3 FF 1974 II 1

4 FF 1979 II 1119; per un compendio delle revisioni dal 1912 cfr. *Wolf/Genna*, pag. 8 segg.

5 *Wolf/Genna*, pag. 11.

6 In proposito cfr. soltanto *Preisner*, pag. 786.

7 *Preisner*, pag. 792.

Se il diritto e la realtà non sono in sintonia, l'ordinamento giuridico non è più in grado di svolgere correttamente i propri compiti. Colmare questo divario e far confluire i citati sviluppi sociali nell'alveo del diritto sono pertanto esigenze centrali della presente revisione.

Oltre all'evoluzione sociale generale, è d'importanza centrale per il diritto successorio anche l'aumento della speranza di vita, quasi raddoppiata dal 1900; essa è passata da 46,2 a 81,0 anni per gli uomini e da 48,9 a 85,2 anni per le donne. Di conseguenza gli umani oggi muoiono e trasmettono la loro eredità in età più avanzata. Altrettanto vale per gli eredi che normalmente al giorno d'oggi quando ereditano si trovano in una fascia d'età diversa da quella in cui si trovavano a ereditare 100 anni fa. Questa dinamica produce una concentrazione del patrimonio nelle generazioni dei pensionati. Il diritto successorio ha così perso la sua funzione che un tempo era di fornire alle giovani generazioni i fondi necessari per finanziare i loro progetti di vita.

Rispetto all'epoca in cui è stato elaborato il CC, il sistema statale di sicurezza sociale ha conosciuto un forte sviluppo che ha ridotto il ruolo del patrimonio familiare e del diritto successorio quali garanzie sociali dei singoli. Questa funzione è ora in ampia misura svolta dall'assistenza statale, dalle indennità di disoccupazione e dalla previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità. Al giorno d'oggi l'eredità non serve più a garantire le basi dell'esistenza, ma eventualmente ad assicurare il tenore di vita o a finanziare spese supplementari; vi sono anche casi in cui serve soltanto alla formazione del patrimonio.

In Svizzera il diritto successorio continua ad avere una grande importanza economica e sociale; due terzi degli svizzeri hanno ereditato o attendono un'eredità. Il volume annuale delle eredità supera il risparmio lordo delle economie domestiche; le stime del suo importo esatto divergono tra loro. Inversamente, occorre rilevare che almeno un terzo della popolazione non riceve eredità; il dieci per cento della popolazione riceve i tre quarti dell'importo complessivo delle eredità⁸.

2 Considerazioni fondamentali sulla legislazione in materia successoria

Nel 1900, Eugen Huber ha formulato gli obiettivi che il legislatore deve perseguire in materia successoria e che meritano considerazione ancora oggi: garantire rapporti pacifici tra le generazioni successive, conservare la ricchezza dopo la morte del suo creatore ed eseguire un piano di divisione equa ed economicamente adeguata dei beni lasciati dal defunto⁹.

Nel presente contesto il primo punto ha un'importanza prioritaria. Il diritto successorio è strettamente connesso con i modi di percepire e vivere la funzione della famiglia e dei partenariati di vita. È quindi importante che ogni normativa legale sul diritto successorio, e ogni sua revisione, sia nota alla popolazione e da essa riconosciuta. Infatti il diritto successorio non si limita a prevedere una normativa da applicare al decesso di una persona ma, entro dati limiti, permette anche di derogare alla normativa e di sostituirla con disposizioni personali. Chi vuole disporre della propria

⁸ *Stutz/Bauer/Schmugge*, pag. 22.

⁹ *Huber*, n. 822.

successione secondo la propria volontà, deve dapprima comprendere come si presenterebbe la situazione in assenza della sua disposizione a causa di morte e quale sia il suo margine di manovra. Un diritto successorio che sia comprensibile per una persona adulta e capace di discernimento è necessario in particolare nell'ottica dell'importante regola enunciata dall'articolo 498 CC secondo cui il disponente può redigere un testamento valido in modo completamente autonomo e senza l'ausilio di terzi, vale a dire soprattutto senza consulenza giuridica.

Naturalmente il legislatore deve rispettare determinati limiti. Il vigente diritto successorio del CC è formulato in modo semplice e accessibile ed è di conseguenza comprensibile per la popolazione, per lo meno nei suoi principi. Una revisione deve evitare nuovi istituti giuridici o nuove normative che potrebbero ostacolare la comprensione e la trasparenza della normativa vigente.

Di medesimo segno è la necessità di evitare revisioni troppo frequenti del diritto successorio. La conoscenza delle disposizioni del diritto successorio da parte della popolazione ha grande importanza, come rilevato sopra, ma richiede del tempo. Con revisioni successive troppe rapide si corre il rischio che nessuno sappia più quali norme sono effettivamente in vigore. Le pianificazioni ereditarie sono concepite con prospettive pluridecennali. In conseguenza di una revisione del diritto successorio chi ha stilato una disposizione a causa di morte o chi deliberatamente non ne ha presa alcuna deve adeguarsi alla nuova normativa legale ed eventualmente redigere una nuova disposizione. Revisioni troppo rapide ledono la certezza del diritto anche sotto questo profilo.

I conflitti ereditari suscitano spesso forti emozioni; una funzione centrale del diritto in generale e del diritto successorio in particolare consiste nell'evitare questi conflitti e nel garantire la pace sociale. L'ordinamento giuridico può svolgere questa funzione soltanto se le norme rilevanti sono il più possibile chiare e semplici. Pertanto, nella misura del possibile, il diritto successorio deve fondarsi su fatti chiaramente definiti. Così fa il diritto vigente i cui effetti giuridici sono prodotti dalla parentela e dallo statuto giuridico del matrimonio e dell'unione domestica registrata, ma non dalle relazioni di fatto che dovrebbero essere definite e valutate in ogni singolo caso. La legge stabilisce chiaramente anche la quota che spetta ai singoli eredi. La cosiddetta «disputa degli ottavi» ha palesato quanto possa essere pesante un'incertezza sull'interpretazione della legge. È stata avviata una speciale revisione di legge per definire l'entità della porzione disponibile che può essere attribuita al coniuge superstite a scapito dei discendenti, nel caso in cui egli abbia già ricevuto l'usufrutto della successione secondo l'articolo 473 CC. Nel suo rapporto del 22 gennaio 2001¹⁰, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha rilevato che:

«Il Tribunale federale non si è mai dovuto pronunciare su queste questioni così importanti nella prassi. È dunque necessario che il legislatore chiarisca la situazione. Non ci si può permettere di lasciare gli interessati nell'insicurezza giuridica che ha indotto molte persone a rinunciare alla pratica soluzione dell'articolo 473 CC. Non è tanto l'ordine di grandezza della porzione disponibile che è necessario conoscere, quanto piuttosto le regole che vanno applicate.»

¹⁰ Rapporto della CAG-N del 22 gennaio 2001 sull'iniziativa parlamentare 97.457 (Suter, Diritto successorio del coniuge superstite. Precisazione), FF 2001 985, qui: 987.

In quest'ottica, il diritto successorio deve sempre dare la preferenza a soluzioni prevedibili e trasparenti. Vanno invece impiegati con moderazione i rimandi a principi generali poiché presentano il rischio di generare e prolungare i conflitti ereditari.

3 Considerazioni sulla necessità e l'orientamento di una revisione del diritto successorio

3.1 In generale

Negli ultimi anni la necessità di rivedere il diritto successorio si è fatta sentire più volte e talora ha dato luogo ad accese discussioni, non soltanto in Svizzera ma anche all'estero. Infatti, negli anni scorsi diversi ordinamenti giuridici stranieri hanno modernizzato il loro diritto successorio. È stato fatto notare che non vi è una necessità urgente di sottoporre il diritto successorio a una revisione fondamentale¹¹. È tuttavia necessario, come richiesto nella mozione Gutzwiler, modernizzare questo ramo del diritto affinché consideri e integri i nuovi sviluppi sociali; la medesima necessità di ammodernamento si fa sentire anche in tutto il diritto di famiglia¹². Questo è l'obiettivo principale della presente revisione.

3.2 Possibili orientamenti della revisione del diritto successorio

In seguito, sono elencati e discussi, in base alla classificazione di *Wolf*¹³, i possibili ambiti della revisione. Si tratta in particolare di definire la cerchia dei parenti che hanno diritto di ereditare e di discutere in merito all'opportunità di sopprimere o relativizzare il diritto alla porzione legittima; vanno inoltre stabiliti lo statuto ereditario del coniuge o del partner registrato superstiti, l'importanza di un'effettiva relazione di prossimità per la successibilità e la successibilità del partner di fatto. Occorre infine affrontare brevemente anche la problematica dell'unificazione sul piano federale della normativa in materia di imposta di successione.

3.3 Cerchia dei parenti successibili

Nella concezione della legge attuale la cerchia dei parenti successibili comprende i figli (art. 457 CC), i genitori (art. 458 CC), gli avi (art. 459 CC) e i relativi discendenti. L'articolo 460 CC stabilisce espressamente che il diritto di successione dei parenti cessa con la stirpe degli avi¹⁴.

¹¹ Cfr. soltanto *Wolf/Genna*, pag. 12.

¹² Cfr. in proposito «Modernisierung des Familienrechts», rapporto del Consiglio federale sul postulato Fehr (12.3607) del marzo 2015 disponibile soltanto in francese e tedesco all'indirizzo: <http://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2015/2015-03-250/ber-br-d.pdf>. In italiano è disponibile una sintesi del rapporto all'indirizzo: <https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2015/2015-03-250/res-ber-br-i.pdf>

¹³ *Wolf*, Grundlagen, pag. 303 segg.; cfr. anche *Wolf/Genna*, pag. 11.

¹⁴ Nel CC del 1907, ai bisnonni finché erano in vita era concesso almeno un usufrutto della quota che sarebbe toccata ai loro discendenti se non fossero premorti (art. 460 cpv. 2 vCC). Questa norma è stata abolita dal nuovo diritto matrimoniale.

Attualmente non appare necessario modificare questo principio: tornare a considerare la parentela dei bisnonni non vanificherebbe soltanto la revisione del 1984, ma avrebbe scarsissima rilevanza pratica. Nemmeno appare appropriato escludere la terza parentela, vale a dire i nonni e i loro discendenti, perché questi legami familiari sono ancora abbastanza frequenti da giustificare un diritto ereditario legale (ma non una porzione legittima).

3.4 Abolire o ridurre la porzione legittima

Il vigente diritto successorio si fonda sul principio del diritto germanico (*Verfangeheit*) secondo cui in linea di massima la successione a causa di morte sfugge al potere di disporre dell'ereditando¹⁵. Nel CC tale principio trova espressione nella porzione legittima (art. 471 CC). Attualmente la porzione legittima dei discendenti, pari a tre quarti della loro quota ereditaria legale, appare eccessiva. La letteratura ha suggerito diverse possibilità di revisione della porzione legittima¹⁶ a cui si ispirano anche le presenti proposte del Consiglio federale.

Il Parlamento ha esplicitamente incaricato il Consiglio federale di rendere più flessibile il diritto successorio vigente. Al centro della presente revisione vi è pertanto l'esigenza di *rafforzare l'autonomia decisionale dell'ereditando*. Nel diritto successorio questa autonomia decisionale si manifesta nella cosiddetta *libertà di testare*, che consiste nella facoltà dell'ereditando di disporre a causa di morte di tutto il suo patrimonio o di parte di esso. Nel diritto vigente questa facoltà è limitata dalle porzioni legittime (art. 470 cpv. 1 CC). Una revisione che si prefigge di aumentare l'autonomia decisionale dell'ereditando deve in primo luogo modificare le porzioni legittime: l'abolizione o la riduzione delle porzioni legittime ha automaticamente per conseguenza un aumento della porzione disponibile e un'estensione dell'autonomia decisionale dell'ereditando.

La nozione di porzione legittima è una conseguenza del principio secondo cui la famiglia ha un diritto naturale di successione che non può essere eliminato dall'ereditando. Secondo questa concezione, una parte del patrimonio spetta in ogni caso alla famiglia e i membri prossimi della famiglia devono riceverne parti equivalenti. Attualmente la legge prevede porzioni legittime per i discendenti, i genitori, il coniuge e il partner registrato. La porzione legittime delle sorelle e dei fratelli, pari a un quarto della quota ereditaria (art. 471 cpv. 3 vCC) è stata abolita dalla revisione entrata in vigore il 1° gennaio 1988.

Nella situazione attuale, malgrado ripetute richieste in tal senso, il Consiglio federale ritiene che sarebbe eccessivo *abolire completamente le porzioni legittime* liberalizzando così il diritto successorio. Si nutrono forti dubbi sulla possibilità di riunire le necessarie maggioranze politiche, poiché la convinzione che una parte della successione debba essere conferita a determinate persone è profondamente radicata nel sentimento generale del diritto¹⁷. Anche il diritto straniero conferma che porzioni legittime (ridotte) possono trovare posto in un diritto successorio moderno. In Europa, gli ordinamenti giuridici continentali prevedono attualmente forme di partecipazione obbligatoria alla successione per i familiari e le persone vicine all'eredi-

¹⁵ *Druey*, § 6 N 2; sull'intera problematica *Wolf/Genna*, pag. 37.

¹⁶ Cfr. in proposito la panoramica in *Wolf*, Grundlagen, pag. 313.

¹⁷ Cfr. anche *Breitschmid*, n. 28.

tando¹⁸. Invece, negli USA dove non vi è alcuna porzione legittima una parte importante della dottrina ne chiede l'introduzione per proteggere i discendenti dalla diseredazione¹⁹.

Secondo il diritto vigente, la *porzione legittima dei discendenti* ammonta a tre quarti della quota ereditaria legale (art. 471 n. 1 CC). A seconda della situazione, ciò vincola una parte considerevole della successione sottraendola alla libertà di testare dell'ereditando, il che può dare origine a problemi in particolare quando la porzione legittima va a scapito del coniuge superstite o del partner di fatto nei casi in cui il suo reddito dipende dalla successione. Dal confronto con altri ordinamenti giuridici emerge chiaramente che la porzione legittima dei discendenti è troppo elevata. Proprio perché il diritto successorio ha attualmente cessato in ampia misura di svolgere un ruolo di previdenza per i discendenti, appare opportuno ridurre la porzione legittima che spetta loro²⁰. Anche questo corrisponde a una tendenza presente negli ultimi anni in molti ordinamenti giuridici stranieri²¹.

La *porzione legittima dei genitori* non si fonda sulla necessità di sostegno ma piuttosto sull'idea della solidarietà in seno alla famiglia e tra le generazioni. Questa solidarietà è marcatamente diminuita negli ultimi decenni e appare quindi opportuno che il diritto sancisca questo sviluppo. Se si sopprime la porzione legittima dei genitori, in futuro sarà possibile attribuire la relativa quota della successione al partner superstite. Attualmente, l'intera successione di un ereditando convivente di fatto senza discendenti è in linea di massima attribuita ai genitori ancora in vita. La metà della successione è protetta dalla porzione legittima dei genitori con la conseguenza che, con disposizione a causa di morte, si può attribuire al convivente di fatto al massimo la metà della successione. Proprio in questi casi in cui non vi sono contese in relazione con il regime matrimoniale e non è possibile alcuna partecipazione agli acquisti possono prodursi situazioni insoddisfacenti, soprattutto perché in molti casi il convivente di fatto è più vicino all'ereditando dei genitori. Per questo motivo appare appropriato abolire senza sostituirla la porzione legittima dei genitori²². Così facendo, la Svizzera si allineerebbe a una tendenza internazionale; infatti al giorno d'oggi, in molti ordinamenti giuridici stranieri, i genitori non hanno più diritto alla porzione legittima²³, per esempio nei Paesi scandinavi, nei Paesi Bassi e in Francia.

3.5 Miglioramento della posizione del coniuge o del partner registrato superstite

Il miglioramento della posizione del coniuge o del partner registrato superstiti ha un'importanza fondamentale nella discussione sulla revisione del diritto successorio. Il legislatore si trova da sempre nel dilemma di suddividere adeguatamente la successione tra coniuge superstite e figli del defunto. Le situazioni sono particolarmente delicate in presenza di figli non comuni del defunto e del coniuge superstite.

¹⁸ Röthel, Pflichtteilsrecht, pag. 121 seg.

¹⁹ Cottier, pag. 46 con ulteriori riferimenti.

²⁰ Breitschmid, n. 34.

²¹ Röthel, Pflichtteilsrecht, pag. 126 seg.

²² Cfr. anche Breitschmid, n. 33.

²³ Röthel, Pflichtteilsrecht, pag. 125 seg.

Attualmente, in Svizzera e negli altri Paesi europei vi è una tendenza chiaramente favorevole al *miglioramento della posizione del coniuge superstite*²⁴, come è emerso anche durante la revisione del 1984. Questa tendenza esprime un'evoluzione generale in atto nella società che consiste nella forte riduzione dell'importanza della famiglia come rete solidale tra le generazioni e dell'interesse a conservare il patrimonio nella famiglia. Al giorno d'oggi la trasmissione del patrimonio familiare ai discendenti non ha più l'importanza di un tempo, anche in ragione dello sviluppo economico degli ultimi decenni. Le imprese familiari fanno tuttavia eccezione a quanto detto.

La relazione individuale di coppia rappresenta l'asse centrale della famiglia di oggi. Questo fatto emerge pure dall'articolo 462 CC che fa del coniuge o del partner registrato superstite il principale erede legale²⁵. Aumentano perfino le voci di coloro che vorrebbero fare del coniuge o del partner di fatto l'unico successore economico²⁶.

In molti casi può essere adeguato concedere al coniuge o al partner registrato una partecipazione ereditaria al patrimonio dell'ereditando che per anni ha contribuito a costituire. Si vuole infine garantire sicurezza finanziaria al coniuge superstite per la vecchiaia. Infatti, una delle conseguenze dell'unione coniugale è la preoccupazione per il futuro del coniuge o del partner registrato superstite²⁷. Questi ultimi in determinate circostanze hanno più bisogno di ereditare dei discendenti che nel momento della successione spesso non si trovano in situazioni di urgente bisogno finanziario, poiché sono in una fase della vita in cui hanno già consolidato le loro vite professionali e dispongono di un reddito regolare. Dalla prassi notarile risulta peraltro che derogare alla normativa legale per beneficiare il coniuge o il partner registrato superstite è il motivo principale per cui vengono conclusi convenzioni matrimoniali, contratti successori o convenzioni patrimoniali²⁸.

Queste comprensibili richieste trovano tuttavia il loro limite laddove il coniuge o il partner registrato superstite è beneficiario a scapito dei figli non comuni; in questi casi non vi è alcuna possibilità per questi figli di acquisire in seguito i beni in questione per successione legale alla morte del secondo coniuge o partner registrato. In una situazione analoga si trovano i figli comuni se il coniuge superstite mette al mondo altri figli con un nuovo partner. Se il patrimonio dell'ereditando è in gran parte costituito da acquisti, il coniuge o il partner registrato superstite riceve la maggior parte del patrimonio, prima dell'applicazione dei principi del diritto successorio. La problematica è acuita dalla possibilità (prevista nel diritto del regime matrimoniale) di conferire l'intero aumento dei beni matrimoniali al coniuge o al partner registrato superstite in base all'articolo 216 CC.

Stabilire il peso da dare agli interessi del coniuge o del partner registrato rispetto agli interessi dei figli dell'ereditando spetta quindi al legislatore. Si tratta di operare un giudizio di valore in una tematica fortemente influenzata dalla politica sociale. La

²⁴ Cfr. soltanto *Röthel*, pag. 50 seg. con rimandi esaurienti; nel progetto originale di Codice civile di Eugen Huber non era invece ancora prevista una quota ereditaria legale del coniuge superstite che è stata introdotta nel CC dal Parlamento.

²⁵ *Wolf*, Grundlagen, pag. 306; BK-*Weimar*, Einleitung zum 13. Titel, N 9.

²⁶ *Röthel*, pag. 50 seg. con rimandi, nonché *Röthel*, Pflichtteilsrecht, pag. 126 seg.; nella dottrina la revisione è stata severamente criticata da alcuni autori perché favorisce all'eccesso il coniuge, cfr. BK-*Weimar*, Einleitung zum 13. Titel, N 16.

²⁷ Cfr. già nel Messaggio sul diritto del matrimonio, FF **1979** 1149 qui: 1151.

²⁸ *Wolf*, pag. 305.

decisione è complicata dal fatto che la valutazione dei casi concreti può portare a risultati molto diversi: se in dati casi può essere adeguato garantire il reddito del coniuge o del partner registrato superstite a scapito dei discendenti, in altri casi la medesima normativa legale può arrecare pregiudizi ingiustificati ai discendenti.

Il Consiglio federale ritiene che questo dilemma non possa essere risolto modificando le quote ereditarie legali. Un diritto successorio moderno deve dare invece all'ereditando la possibilità di attribuire una parte sostanziale della successione alle persone di sua scelta permettendogli così di scegliere soggettivamente una soluzione adeguata alle caratteristiche del caso concreto.

3.6 Importanza dell'effettiva relazione di prossimità per la successibilità legale

Il diritto vigente si fonda esclusivamente sulle relazioni *formalmente* previste dal diritto della famiglia. Per la legge non ha alcuna importanza che la relazione sia effettivamente vissuta e in quale misura. Soltanto in circostanze eccezionali la legge prevede la cosiddetta *indegnità* (art. 540 CC) e la possibilità di una *diseredazione* (art. 477 CC).

Anche se questo sistema a volte favorisce un *erede* che non si è preoccupato del defunto quando era in vita, ma che dopo il decesso partecipa alla successione nella stessa misura degli eredi che gli sono stati più vicini, nella pratica non appare possibile valutare la relazione individuale tra l'ereditando e gli eredi e attribuire una partecipazione alla successione più o meno grande a seconda della qualità della relazione. Ciò avrebbe per solo effetto di attizzare le contese tra eredi e porterebbe a procedimenti giudiziari estremamente gravosi per tutti i partecipanti, perché dovrebbero essere esaminate e valutate le vicende strettamente personali di una famiglia²⁹.

Il Consiglio federale ritiene che anche per risolvere questo problema sia opportuno *rafforzare la libertà di disporre dell'ereditando*, segnatamente diminuendo le porzioni legittime con il conseguente aumento della porzione disponibile. In fin dei conti, il disponente è il miglior giudice della propria prossimità con i suoi potenziali eredi. Il fatto che la valutazione sia *soggettiva*, in linea di massima non ne rimette in questione il risultato; non si capisce invece per quale motivo una valutazione oggettiva da parte di un giudice, che tenga conto di tutti i casi, dovrebbe produrre risultati migliori. Anche nell'ottica della prevenzione delle controversie vi sono validi motivi di lasciare decidere al disponente quali eredi gli sono vicini e quali no. Si vuole invece che il giudice continui a essere competente soltanto per controllare formalmente la validità di questa decisione e dei casi estremi e rari dell'indegnità e della diseredazione, come nel diritto vigente.

3.7 La successibilità del partner di fatto

Al centro della discussione di un diritto successorio moderno vi è infine il quesito di come l'ordinamento giuridico debba considerare i partenariati di fatto, il cui numero è in costante aumento. Il diritto vigente non accorda al partner di fatto né un diritto

²⁹ *Breitschmid*, *Erbrecht*, pag. 119, a questo proposito parla di controllo giudiziario delle relazioni («gerichtlichen Beziehungskontrolle»).

di successione legale né un diritto a una porzione legittima. La discussione sull'adeguatezza di questa soluzione prende due direzioni molto diverse. Alcuni chiedono di conservare lo status quo poiché gli interessati hanno consapevolmente deciso di non sottoporre la loro relazione a norme giuridiche. Altri invece chiedono di introdurre una quota legale e perfino una porzione legittima per i partner di fatto come nella normativa prevista per i coniugi, poiché al giorno d'oggi in molti casi il partenariato di fatto ha sostituito il matrimonio e ha i medesimi bisogni di protezione³⁰.

Il diritto vigente permette alle coppie che vivono in partenariato di fatto di disciplinare la loro relazione, compreso il caso di morte di uno dei partner, con una convenzione contrattuale. Ciò malgrado si chiede al legislatore di adottare disposizioni di legge per lo scioglimento del partenariato di fatto, soprattutto perché molte persone non regolano per tempo la loro successione, anche se lo vorrebbero effettivamente fare. È compito del legislatore colmare questa lacuna e adottare una normativa adeguata³¹. Dal punto di vista del diritto successorio occorre inoltre puntualizzare che apparentemente quasi la metà della popolazione ritiene a torto che, secondo il diritto vigente, al partner di fatto spetta una quota ereditaria³².

Anche la mozione Gutzwiller su cui poggia la presente revisione chiede che «i partner non sposati, finora discriminati, vengano inclusi nel diritto successorio e in materia di legittima e beneficino dunque del medesimo equo trattamento destinato alle coppie sposate o in unione domestica registrata (eventualmente a determinate condizioni riguardo all'equivalenza della comunione domestica e della responsabilità).» La versione della mozione che il Parlamento ha trasmesso al Consiglio federale precisa tuttavia che non viene richiesta la parità di trattamento tra coppie di concubini e coppie di coniugi. Su questo punto il Parlamento ha preso un'importante decisione preliminare.

In questo contesto vi sono due ulteriori aspetti di rilievo.

Considerare in quale misura il partenariato di fatto vada trattato al pari del matrimonio soltanto nell'ottica del diritto successorio in molti casi limita eccessivamente la comprensione della materia: la realtà mostra che, nelle coppie sposate, il partner superstite beneficia del *regime dei beni* prescritto dalla legge e dell'attribuzione di una parte maggiore dell'aumento degli acquisti (art. 216 CC). Il diritto successorio ha un'importanza relativamente minore. Di conseguenza, in molti casi la non applicazione del diritto sul regime matrimoniale dei beni nei partenariati di fatto lascia il partner superstite in una situazione finanziaria relativamente disagiata in cui il diritto successorio diviene più importante per garantire il suo sostentamento.

Occorre inoltre rilevare che le norme fiscali sono cagione di un'ulteriore disparità di trattamento tra matrimonio e partenariato di fatto. Le liberalità fatte al coniuge nell'ambito del regime matrimoniale dei beni e in ambito successorio sono esenti da imposte in tutti i Cantoni, ma le liberalità successorie tra partner di fatto sono oggetto di un'importante imposta di successione nella maggior parte dei Cantoni. Negli ultimi anni molti Cantoni hanno ridotto le loro aliquote fiscali ma, come in passato, i partner di fatto rimangono seriamente svantaggiati sotto il profilo fiscale rispetto ai coniugi e infine, anche in condizioni equivalenti sotto ogni altro punto di vista,

³⁰ Cfr. in proposito l'esauriente rapporto del Consiglio federale sulla modernizzazione del diritto di famiglia (nota 12), pag. 25 segg.

³¹ In questo senso in particolare *Cottier*, pag. 35 segg. con numerosi rimandi in nota 63.

³² *Stutz/Bauer/Schmugge*, pag. 215; in proposito anche *Cottier*, pag. 32.

ottengono una parte della successione nettamente inferiore. Per permettere alla Confederazione di introdurre una normativa uniforme la Costituzione federale deve dapprima attribuirgliene la competenza, il che è stato nettamente rifiutato dal Popolo e dai Cantoni nella votazione popolare del 14 giugno 2015.

Da quanto detto si desume che la parità di trattamento in materia successoria non è sufficiente per realizzare un'effettiva parità di trattamento tra matrimonio e partenariato di fatto. La presente revisione intende almeno accrescere le possibilità per l'ereditando di attribuire al partner di fatto superstite, con una disposizione a causa di morte, una parte della successione maggiore di quella che può attribuirgli oggi. Ciò è senz'altro possibile riducendo le porzioni legittime come propone l'avamprogetto. Questa soluzione evita soprattutto la difficoltà di dare una definizione legale del partenariato di fatto ed evita ai giudici le difficoltà di darne una valutazione qualitativa³³. Spetta all'ereditando decidere quale importanza dare al partenariato e in quale misura il partner di fatto debba partecipare alla successione.

Conformemente alle considerazioni del Consiglio federale nel rapporto del marzo 2015³⁴ sulla modernizzazione del diritto di famiglia, si intende inoltre introdurre anche la possibilità di attribuire una parte dell'eredità al partner di fatto, in *caso di rigore*, anche se manca una corrispondente disposizione a causa di morte (cfr. in proposito art. 484a AP-CC).

3.8 Trattamento successorio dei figliastri

Va inoltre chiarito come il diritto successorio intende trattare in futuro le relazioni con i figliastri. Come già rilevato, il loro numero è aumentato soprattutto in seguito all'aumento del numero dei divorzi negli ultimi anni. Fino a quando non vi è un'autentica adozione del figliastro, il CC non riconosce l'esistenza di un legame di diritto di famiglia tra il figliastro e il patrigno o la matrigna. Di conseguenza, in caso di decesso del patrigno o della matrigna, il figliastro non ha alcun diritto ereditario legale. In alcuni casi, questa situazione giuridica può avere risultati insoddisfacenti, per esempio nel caso in cui al figliastro, che è cresciuto a lungo con il figlio biologico dell'ereditando e ha di fatto un legame di intensità analoga con l'ereditando, non spetta alcuna quota ereditaria legale e quindi nemmeno una porzione legittima. Tuttavia, la difficoltà consiste di nuovo nel fatto che la relazione e la qualità della relazione tra figliastro ed ereditando è individuale e, a seconda dei casi, può prendere forme molto diverse. Si va da relazioni strette a comunità abitative senza particolare vicinanza di fatto fino a rapporti molto conflittuali. La durata della vita comune, l'età del figlio e i modi in cui la relazione è stata vissuta e alimentata portano a situazioni talmente diverse che non sarebbe giustificato prevedere una soluzione legislativa standardizzata da applicare a tutti i rapporti con i figliastri.

Di conseguenza rimangono due possibilità. Da una parte si possono far dipendere le quote ereditarie legali dal fatto che la relazione abbia una certa qualità³⁵. Il problema di questa soluzione risiede nel fatto che il giudice deve valutare e qualificare la

³³ Cfr. in proposito il rapporto del Consiglio federale sulla modernizzazione del diritto di famiglia (nota 12), pag. 27 seg.

³⁴ Cfr. in proposito il rapporto del Consiglio federale sulla modernizzazione del diritto di famiglia (nota 12), pag. 33.

³⁵ In questo senso *Cottier*, pag. 40.

relazione a posteriori e decidere sulla volontà presumibile dell'ereditando. Nel processo, gli altri eredi, in particolare i figli biologici dell'ereditando, interverrebbero come parte avversa, contestando l'intensità della relazione. Processi di questo genere rappresenterebbero un onere enorme per tutti gli interessati e non devono essere ulteriormente incentivati dalla legge. D'altra parte, per analogia dovrebbe essere decisiva anche in questo contesto la volontà dell'ereditando e dovrebbe così essergli permesso di far partecipare alla successione con una disposizione a causa di morte il figliastro che intende beneficiare per la sua prossimità personale. L'aumento della porzione disponibile proposto dall'avamprogetto facilita soluzioni di questo genere.

3.9 Non unificazione dell'imposto sulle successioni

Secondo il diritto vigente la competenza di prelevare un'imposta sulle successioni e sulle donazioni spetta ai Cantoni. Eccetto il Cantone di Svitto, tutti i Cantoni hanno fatto uso di questa competenza (il Cantone di Lucerna preleva un'imposta di successione, ma non un'imposta sulle donazioni). L'imposta sulle successioni prende di regola la forma di un'imposta a carico degli eredi, nel senso che il singolo erede è assoggettato all'imposta per la sua parte di eredità. Per quanto riguarda le donazioni, è il donatario a dovere l'imposta. Il coniuge superstite (in tutti i Cantoni), i discendenti (salvo nei Cantoni di Appenzello Interno, Neuchâtel e Vaud), i poteri pubblici e le organizzazioni di pubblica utilità sono esentati dall'imposta. Le normative cantonali divergono per quanto riguarda le franchigie, le aliquote fiscali e le speciali normative per le imprese³⁶.

I passati tentativi di introdurre un'imposta di successione su scala nazionale sono falliti: diverse iniziative parlamentari avevano chiesto l'introduzione di un'imposta di successione federale (*iniziativa parlamentare Fehr Hans-Jürg*³⁷; *iniziativa parlamentare Studer*³⁸; *iniziativa parlamentare Wyss*³⁹). A nessuna di queste iniziative è stato dato seguito. Il 14 giugno 2015, il Popolo e tutti i Cantoni hanno respinto l'iniziativa popolare federale «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)» respinta con il 71 per cento di voti contrari e il 29 per cento di voti favorevoli.

3.10 Disciplinamento di problematiche attuali

Nel periodo di oltre un secolo durante il quale il CC è stato in vigore, sono emerse diverse questioni a cui il testo di legge non dà risposta diretta e per le quali nemmeno la giurisprudenza è finora stata in grado di trovare una risposta soddisfacente. La presente revisione vuole pertanto dare una soluzione legislativa alle dianzi cennate questioni, alcune delle quali hanno una grande importanza, e intende soprattutto

36 www.estv.admin.ch > Dokumentation > Publikationen > weitere Publikationen > Dossier Steuerinformationen > Die Erbschafts- und Schenkungssteuern (solo in tedesco e francese).

37 05.416 «Imposta di successione per finanziare le cure».

38 03.422 «Einführung einer eidgenössischen Erbschafts- und Schenkungssteuer», «Introduction d'un impôt fédéral sur les successions et les donations» (soltanto in francese e tedesco).

39 08.439 «Imposta nazionale di successione a partire da un milione di franchi».

semplificare l'applicazione del diritto. Lo auspica pure il Parlamento che, nella mozione Gutzwiler ha incaricato il Consiglio federale di esaminare se appaiano opportune ulteriori modifiche del diritto successorio.

3.11 Diritto transitorio

Il diritto transitorio in materia di successioni è retto da due disposizioni speciali (art. 15–16 Tit. fin. CC) e dai principi generali del diritto transitorio (art. 1–4 Tit. fin. CC). Il criterio determinante è il momento della morte dell'ereditando: se è avvenuta prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto, si applica il vecchio diritto, mentre dopo l'entrata in vigore della revisione si applica il nuovo diritto. Ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di una successione legale, o che prima dell'entrata in vigore sia stilata una disposizione a causa di morte o concluso un contratto successorio. Da questo principio risulta una normativa chiara le cui conseguenze sono prevedibili anche per la prassi e nella maggior parte dei casi evitano difficili questioni di interpretazione. È pertanto opportuno continuare ad applicare l'attuale diritto transitorio.

È inevitabile che in singoli casi si debba dare risposta a questioni delicate, in particolare qualora determinati passaggi di una disposizione a causa di morte o di un contratto successorio lascino intendere che, sotto l'egida del nuovo diritto, l'ereditando avrebbe disposto in altro modo o che sarebbe stato concluso un contratto diverso. Siffatte incertezze sono tuttavia necessariamente connesse con una modifica delle disposizioni del diritto successorio e il legislatore non può darvi risposte astratte. In questi casi spetterà ai giudici trovare soluzioni adeguate in base alle regole generali.

3.12 Aspetti internazionali

Sul piano internazionale, è recentemente entrato in vigore nell'Unione europea il regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012⁴⁰, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. La mozione Recordon del 12 dicembre 2014⁴¹, trattata e liquidata dalle Camere federali nell'ottobre 2015, chiedeva al Consiglio federale «di esaminare le possibilità di allestire una convenzione internazionale sulle successioni o di adottare qualsiasi altra misura che eviti alla Svizzera l'esclusione dallo spazio giuridico di questo settore, creato dal regolamento 650-2012 dell'Unione europea (UE)». In occasione della seduta della seconda Camera federale, durante la quale è stata liquidata la mozione, il Consiglio federale ha fatto notare che sta esaminando un avamprogetto concernente il diritto internazionale delle successioni in vista dell'avvio di una procedura di consultazione entro la fine del 2016. Sta attualmente esaminando quali sono le disposizioni sulle successioni da modificare nella legge federale del 18 dicembre 1987⁴² sul diritto internazionale privato (LDIP; art. 86–96). Tale esame, effettuato in una sede separata da quella del presente avamprogetto, non si limita a

⁴⁰ GUL 201 del 27.7.2012, pag. 107.

⁴¹ 14.4285 «Convenzione internazionale sulle successioni»

⁴² RS 291.

considerare le questioni di compatibilità con il regolamento (UE) n. 650/2012 ma deve segnatamente tenere conto delle modifiche e precisazioni necessarie secondo la prassi, la dottrina e l'evoluzione del contesto giuridico nei 25 anni dall'entrata in vigore della legge.

4 Mandato del Parlamento

4.1 Interventi parlamentari depositati in passato

Negli anni passati sono stati depositati diversi interventi parlamentari in materia di diritto successorio:

Il *postulato Schenker*⁴³ del 2012 chiedeva al Consiglio federale di presentare «un rapporto che identifichi i gruppi professionali e/o le istituzioni di assistenza agli anziani soggetti a normative tese a contrastare la captazione. Vanno parimenti specificati l'ambito in cui legiferare e i responsabili.» Il Consiglio federale aveva proposto di rifiutare il postulato, dichiarando tuttavia che la necessità di intervenire e legiferare con misure contro la captazione di eredità sarebbe stata valutata nell'ambito della presente revisione del diritto successorio. L'intervento era quindi stato tolto dal ruolo conformemente all'articolo 119 capoverso 5 lettera a della legge federale del 13 dicembre 2002⁴⁴ sul Parlamento (LParl), non essendo stato trattato dal Parlamento entro due anni. La CAG-N aveva dato seguito a un'*iniziativa parlamentare Schenker*⁴⁵ del 2006 dall'analogo tenore, ma non lo avevano fatto la commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) e il Consiglio degli Stati. Una *mozione Gendotti*⁴⁶ del 2000 perseguiva finalità analoghe ed è stata tolta dal ruolo dopo che l'autore della mozione ha lasciato la Camera.

Un'*iniziativa parlamentare Abate* del 14 giugno 2012⁴⁷ chiedeva di abbreviare il termine dell'articolo 555 capoverso 1 CC a sei mesi dalla pubblicazione delle grida agli eredi da parte delle autorità competenti. La CAG-S ha dato seguito all'iniziativa il 23 ottobre 2012, la CAG-N il 7 novembre 2013. Spetta ora alla CAG-S elaborare un progetto preliminare.

La *mozione Häberli-Koller*⁴⁸ chiedeva una revisione di legge per sciogliere più rapidamente le comunioni ereditarie in possesso di immobili e fondi. Dopo che il Consiglio federale aveva chiesto al Parlamento di respingere la mozione, il Consiglio nazionale l'ha rifiutata il 19 settembre 2011 con 29 voti contro 155⁴⁹.

La *mozione Sadis*⁵⁰ presentata nel 2006 chiedeva di modificare l'articolo 462 CC, in modo tale da lasciare l'intera successione al coniuge superstite, in assenza di discendenti. L'intervento è stato tolto dal ruolo l'anno seguente, quando la sua autrice ha lasciato il Parlamento.

⁴³ 12.3220 «Misure contro la captazione di eredità».

⁴⁴ RS 171.10.

⁴⁵ 06.432 «Liberalità e donazioni in materia di diritto successorio a persone con una funzione professionale particolare».

⁴⁶ 00.3379 «Keine Erbberechtigung für Pflegendende» («Supprimer la possibilité pour le personnel soignant d'hériter d'un patient», testo soltanto in tedesco e francese).

⁴⁷ 12.450 «Modifica dell'articolo 555 capoverso 1 CCS. Grida ricerca eredi».

⁴⁸ 11.3103 «Migliorare l'utilizzo dei fondi accelerando lo scioglimento della comunione ereditaria».

⁴⁹ Boll. Uff. 2011 N 1500

⁵⁰ 06.3656 «Diritto del coniuge superstite all'eredità».

I *postulati Fetz e Janiak*⁵¹ chiedevano, tra l'altro, al Consiglio federale di esaminare se vi fosse una necessità di massima di rivedere il diritto successorio. Entrambi i postulati sono stati rifiutati dal Parlamento.

Un ulteriore *postulato Brändli*⁵² si prefiggeva di agevolare il trasferimento successorio di aziende senza rinunciare al diritto alla porzione legittima. Dopo che il Consiglio degli Stati aveva accettato il postulato, il Consiglio federale aveva redatto il rapporto del 1° aprile 2009 «Valutazione aziendale nel diritto successorio»⁵³ ed era approdato alla conclusione che non sussiste necessità di intervento del legislatore.

Non è stato dato seguito nemmeno all'*iniziativa parlamentare Hoffmann*⁵⁴, secondo cui l'ammontare della porzione legittima dei discendenti nei confronti dei loro genitori non dovrebbe variare in funzione dello stato civile di questi ultimi.

4.2 La mozione Gutzwiller (10.3524)

Il 17 giugno 2010, il consigliere agli Stati Gutzwiller ha presentato la mozione 10.3524 che incarica il Consiglio federale «di rendere più flessibile il diritto successorio (norme applicabili in materia di porzione legittima), ormai ultracentenario e non più al passo con i tempi, adeguandolo alla mutata realtà demografica, familiare e sociale. La sostanza del diritto vigente va mantenuta e anche la famiglia deve continuare a essere tutelata in quanto costante istituzionale. Nonostante la revisione parziale, il testatore deve poter continuare a privilegiare i familiari nella misura attualmente prevista».

Il 25 agosto 2010, il Consiglio federale ha raccomandato di accettare la mozione. Il 23 settembre 2010 il Consiglio degli Stati ha accettato la mozione con 32 voti contro 7⁵⁵. La CAG-N ha trattato l'oggetto nella sessione del 5 novembre 2010 e con rapporto dello stesso giorno ha proposto al proprio Consiglio di approvare il testo modificato della mozione⁵⁶. Nella sessione del 2 marzo 2011, il Consiglio nazionale ha seguito la proposta della propria commissione e ha accettato con 94 voti contro 43 la mozione modificata (anche con il consenso del Consiglio federale⁵⁷) con il seguente tenore (modifica evidenziata in grassetto):

Il Consiglio federale è incaricato di rendere più flessibile il diritto successorio (norme applicabili in materia di porzione legittima), ormai ultracentenario e non più al passo con i tempi, adeguandolo alla mutata realtà demografica, familiare e sociale. La sostanza del diritto vigente va mantenuta e anche la famiglia deve continuare a essere tutelata in quanto costante istituzionale

51 07.3496 «Incentivi per favorire i nipoti al momento della successione»; 07.3410 «Incentivi per favorire i nipoti al momento della successione».

52 06.3402 «Agevolazione del trasferimento successorio di aziende».

53 Il rapporto può essere consultato all'indirizzo:
<https://www.bj.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2009/2009-04-01/ber-br-d.pdf>.

54 07.458 «Porzione legittima dei discendenti indipendente dallo stato civile dei genitori».

55 Boll. Uff. **2010** S 876

56 Rapporto della CAG-N del 5 novembre 2010, disponibile all'indirizzo:
http://www.parlament.ch/sites/kb/2010/Rapporto_della_commissioni_CAG-N_10.3524_2010-11-05.pdf.

57 Intervento CF Sommaruga, Boll. Uff. **2011** N 111.

(nessun equo trattamento in materia di diritto successorio tra le coppie non sposate e quelle sposate). Nonostante la revisione parziale, il testatore deve poter continuare a privilegiare i familiari nella misura attualmente prevista.

Con questa modifica la commissione, e in seguito anche il Consiglio nazionale, hanno voluto esprimere un certo scetticismo nei confronti della motivazione della mozione, in particolare nei confronti della richiesta di conferire il diritto alla quota ereditaria legale e alla porzione legittima ai partner di fatto non coniugati, finora discriminati e in tal modo di concedere loro un trattamento paritario, cioè equivalente, a quello dei partner coniugati o dei partner registrati dello stesso sesso (comunque a determinate condizioni per quanto concerne la comunione di vita e di responsabilità)⁵⁸. In seguito, il Consiglio degli Stati ha accettato la versione modificata della mozione accogliendo la proposta della propria commissione⁵⁹ e il 7 giugno 2011 ha deciso all'unanimità di trasmettere la mozione al Consiglio federale⁶⁰.

Per accertare la necessità di una revisione del diritto successorio e le possibili modalità, l'Ufficio federale di giustizia ha incaricato tre periti esterni:

- Michelle Cottier, Prof. Dr. iur., MA, professore ordinario all'università di Ginevra;
- Peter Breitschmid, Prof. Dr. iur., professore ordinario all'università di Zurigo;
- Denis Piotet, Prof. Dr. iur., professore ordinario all'università di Losanna.

Questa perizia è stata redatta nel termine convenuto e ha funto da base per i successivi lavori di revisione⁶¹.

5 Attuazione della mozione Gutzwiller

Il mandato del Parlamento deve essere attuato con due revisioni mirate.

5.1 Riduzione delle porzioni legittime

Come precedentemente illustrato, quanto richiesto dalla mozione Gutzwiller viene attuato principalmente riducendo le attuali porzioni legittime. Di importanza centrale è la riduzione della porzione legittima dei discendenti da tre quarti alla metà (art. 471 n. 1), aumentando di conseguenza la porzione disponibile e la flessibilità di cui dispone l'ereditando. La parte del patrimonio non più vincolata dalla porzione legittima entra ora nella porzione liberamente disponibile, dando all'ereditando nuove possibilità di attribuire questi beni patrimoniali, per esempio a un coniuge superstite, a un partner di fatto o a un figliastro, e di trovare così una soluzione

⁵⁸ Intervento *Huber* (portavoce della commissione), Boll. Uff. **2011** N 108.

⁵⁹ Rapporto della CAG-S del 31 marzo 2011, può essere consultato all'indirizzo http://www.parlament.ch/sites/kb/2010/Rapporto_della_commissioni_CAG-S_10.3524_2011-03-31.pdf.

⁶⁰ Boll. Uff. **2011** S 489

⁶¹ Le perizie sono state pubblicate in un numero comune delle riviste notalex e successio.

adeguata al caso concreto. In alcuni casi si creano nuove opzioni interessanti anche per la successione dell'impresa. Altrettanto vale per l'abolizione della porzione legittima dei genitori, non più al passo con i tempi (art. 471 n. 2).

Poiché la presente revisione non intende favorire il coniuge o il partner registrato superstite in modo unilaterale, ma vuole soprattutto estendere le possibilità a disposizione dell'ereditando, appare coerente ridurre la porzione legittima del coniuge o del partner registrato superstiti. L'avamprogetto intende ridurre a un quarto la loro porzione legittima, attualmente della metà della quota ereditaria legale.

Proposta

Art. 471: riduzione della legittima dei discendenti (da 3/4 a 1/2) e del coniuge o partner registrato (da 1/2 a 1/4); soppressione della legittima dei genitori.

5.2 Introduzione del legato di mantenimento

Come già spiegato, il mandato del Parlamento deve sostanzialmente essere adempiuto con la riduzione delle porzioni legittime e il conseguente aumento delle possibilità di disporre dell'ereditando. Il Consiglio federale rifiuta invece l'introduzione di una quota ereditaria legale e anche di un diritto a una porzione legittima per il partner di fatto. In linea di massima, anche in futuro i partner di fatto saranno beneficiati in via successoria soltanto se il disponente lo prevede espressamente. Ciò evita soprattutto di dover operare distinzioni difficili e tiene conto delle molteplici forme che possono assumere le comunioni di vita. Il Consiglio federale è tuttavia consapevole che in alcuni casi una tale soluzione può generare difficoltà. Se in un partenariato di fatto vi è stata una suddivisione di ruoli che ha richiesto forti investimenti a un partner, può essere scioccante che dopo il decesso dell'altro partner, il primo non abbia nessun diritto ereditario e che l'intera successione vada ai parenti del defunto. I casi principali sono due:

- un partner ha ridotto la propria attività lucrativa per curare i figli comuni o i figli dell'altro partner. Dopo la morte dell'ereditando, questa persona si trova nel bisogno, mentre nella successione vi sono importanti valori patrimoniali;
- un partner ha ridotto la propria attività lucrativa per prestare al disponente o a un suo parente le cure di cui aveva bisogno.

In un tale scenario, alla morte del disponente, il partner superstite può trovarsi in una situazione di bisogno, in particolare se le sue risorse finanziarie sono modeste o nulle. Secondo il diritto vigente, non è previsto alcun trasferimento patrimoniale, né nel contesto del regime dei beni né in quello successorio, salvo che il disponente lo abbia esplicitamente disposto. In via di principio si può tuttavia sostenere che per garantire la situazione economica del partner superstite gli interessati avrebbero potuto sposarsi o prendere disposizioni di altro genere. Non va quindi adottata alcuna normativa che comprenda tutte le unioni domestiche di fatto, perché si applicherebbe anche ai partenariati in cui i partner erano concordi nel non voler l'applicazione di una tale normativa e per i quali oggettivamente non vi è alcun bisogno di intervenire. Il Consiglio federale ritiene invece necessario dare al giudice la possibilità di intervenire nel singolo caso per evitare casi scioccanti. Intende farlo introducendo il cosiddetto *legato di mantenimento*.

Si propone di introdurre un legato previsto dalla legge e indipendente dalla volontà del disponente. Il diritto al pagamento di un legato di mantenimento dipende dall'adempimento delle seguenti condizioni:

- una convivenza di fatto con il defunto durata almeno tre anni: si intende la convivenza di una coppia (eterosessuale o omosessuale); una mera comunità abitativa tra fratelli o sorelle non adempie la condizione. Non importa se uno o i due partner erano sposati o uniti in partenariato con una terza persona;
- *ragguardevoli prestazioni nell'interesse del defunto*: si intendono prima di tutto la cura dei figli comuni o dei figli del defunto, nonché la cura del defunto o di suoi parenti;
- il legato di mantenimento deve garantire un mantenimento adeguato alla persona che lo chiede. Ciò significa che essa non dispone di mezzi sufficienti per provvedere da sola al proprio mantenimento. L'importo necessario dipende dalle circostanze del caso concreto, ma il limite massimo è lo standard di vita precedente al decesso dell'ereditando;
- infine il pagamento del legato deve poter ragionevolmente essere imposto agli eredi legali, segnatamente in considerazione della loro situazione finanziaria e dell'importo della successione.

Se queste condizioni sono adempiute, nei confronti della successione sussiste un diritto al pagamento del legato di mantenimento. Il giudice stabilisce l'importo del legato facendo uso del suo potere d'apprezzamento, fermo restando che il bisogno del legatario, nonché il carattere ragionevole dell'importo in considerazione della situazione finanziaria degli eredi e dell'entità della successione rappresentano i criteri decisivi in base ai quali va stabilito l'importo del legato. Conformemente alla normativa vigente il giudice deve poter anche dare al legato la forma dell'usufrutto o decidere che sia pagato sotto forma di rendita. Per il rimanente si rimanda alla normativa vigente sull'acquisto del legato (art. 562 segg. CC).

Va stabilito se, e con quali modalità, le parti possono escludere la possibilità di un tale legato di mantenimento. Il disponente potrebbe escludere tale legato con una disposizione di ultima volontà, oppure il potenziale legatario potrebbe rinunciarvi per contratto. Tenuto conto del carattere d'eccezione della normativa proposta, appare tuttavia giustificato un fondamento di *diritto imperativo* che corrisponda all'idea espressa nell'articolo 279 del Codice di procedura civile (CPC)⁶², secondo cui il giudice omologa la convezione sulle conseguenze del divorzio se non è manifestamente inadeguata, per esempio se in una situazione di bisogno vi è una rinuncia a una prestazione previdenziale.

In considerazione del carattere generale delle condizioni per la concessione del legato di mantenimento, nella pratica, dopo la morte dell'ereditando, un accordo tra le parti interessate sulla concessione e sull'importo del legato sarà possibile soltanto in casi eccezionali. È invece necessaria una decisione giudiziaria che abbia le conseguenze indicate a seguire.

Come stabilito nell'articolo 484a capoverso 2 AP-CC, il legato di mantenimento è concesso dal giudice competente su azione. Il giudice esamina se nella fattispecie le condizioni del capoverso 1 sono adempiute e se del caso concede il legato. L'azione è promossa contro la successione. Il Consiglio federale è consapevole che la norma-

⁶² RS 272

tiva incoraggerà la promozione di nuovi processi civili. Occorre pertanto evitare in ogni modo che sia portata davanti al giudice ogni successione in cui il defunto viveva in un partenariato di fatto. La legge deve invece stabilire chiaramente che il legato di mantenimento è una soluzione speciale da applicare in casi particolarmente delicati.

Per garantire agli interessati la necessaria certezza del diritto, va previsto un termine di perenzione dell'azione. È opportuno fissare un termine di tre mesi, analogo al termine per la rinuncia all'eredità (art. 567 cpv. 1 CC). L'azione deve essere promossa entro tre mesi dal momento in cui l'attore apprende del decesso dell'ereditando. Conformemente alla regola dell'articolo 567 capoverso 2 CC, il termine decorre dalla conoscenza della morte dell'ereditando. Poiché l'azione presuppone l'esistenza di una comunione di fatto, occorre partire dal presupposto che nella maggior parte dei casi, dopo la morte dell'ereditando, il termine prende a decorrere con relativa rapidità.

Questa regola è proposta anche per tenere conto della situazione dei figliastri. Essi possono chiedere al giudice un legato di mantenimento se durante la loro minore età hanno vissuto almeno cinque anni in comunione domestica con l'ereditando che ha loro fornito, e avrebbe continuato a fornire, un sostegno finanziario se non fosse deceduto. L'importo di questo legato non deve eccedere l'importo massimo che avrebbe versato il defunto.

Proposta

Art. 484a (nuovo): definisce il legato di mantenimento e le sue condizioni.

5.3 Valutazione

I presenti adeguamenti del CC soddisfano pienamente i requisiti della revisione del diritto successorio stabiliti dal Parlamento con la trasmissione della mozione Gutzwiler. La quota ereditaria e il diritto alla porzione legittima sono resi più flessibili, conservando nel contempo il nucleo primordiale del diritto vigente. L'avamprogetto non parifica le coppie di concubini con le coppie di coniugi e continua a permettere al disponente di beneficiare nella misura attuale i parenti.

6 Disciplinamento di problematiche attuali

6.1 Convenzione matrimoniale che attribuisce al coniuge superstite una parte maggiore dell'aumento del regime

Diritto vigente

Dopo la morte di una persona coniugata, in un primo tempo si procede allo scioglimento del regime dei beni matrimoniali e in un secondo tempo alla divisione dell'eredità.

Nel regime matrimoniale ordinario della partecipazione agli acquisti, la metà degli acquisti (aumento durante l'unione coniugale) è attribuita al coniuge superstite in occasione dello scioglimento del regime, mentre l'altra metà e i beni propri del defunto entrano nella massa ereditaria. Per convenzione matrimoniale, i coniugi

possono tuttavia derogare a questa regola e stabilire una diversa partecipazione all'aumento (art. 216 CC). In caso di decesso hanno così la possibilità di attribuire l'intero aumento del regime al coniuge superstite e solo i beni propri rientrano nella successione. In questo contesto, possono derogare alla porzione legittima ereditaria dei figli comuni e dei loro parenti, ma non a quella dei figli non comuni (o dei loro discendenti).

Nel regime matrimoniale della comunione dei beni, i beni comuni sono divisi a metà tra il coniuge superstite e gli eredi. Gli sposi possono tuttavia convenire per convenzione matrimoniale un altro modo di ripartizione (art. 241 CC). In caso di decesso hanno la possibilità di attribuire la totalità dei beni comuni al coniuge superstite e solo i beni propri rientrano nella successione. Tuttavia, contrariamente al regime della partecipazione agli acquisti, non possono derogare alla legittima dei discendenti che devono quindi ricevere 3/8 della metà dei beni comuni, vale a dire 3/16 di questi beni, i 13/16 rimanenti possono essere attribuiti al coniuge superstite per convenzione matrimoniale⁶³. La porzione legittima dei discendenti (comuni e non comuni) è quindi protetta; infatti determinati beni che sarebbero considerati beni propri nel regime della partecipazione agli acquisti (e farebbero quindi parte della successione) possono essere considerati beni comuni nel regime della comunione dei beni⁶⁴. La legittima dei genitori non è protetta.

L'articolo 25 della legge federale del 18 giugno 2004⁶⁵ sull'unione domestica registrata (LUD) prevede che i partner possono adottare mediante convenzione patrimoniale una regolamentazione speciale per lo scioglimento dell'unione domestica registrata. La convenzione non deve tuttavia ledere la porzione legittima dei discendenti di uno dei partner, ma può eliminare la porzione legittima dei genitori.

La regola che permette a un coniuge di attribuire all'altro l'intero aumento dell'unione coniugale ledendo la porzione legittima dei loro eredi e la possibilità di farlo sotto forma di convenzione matrimoniale (e non di contratto successorio) con effetto al decesso di un coniuge costituiscono *leges speciales* rispetto alle regole ordinarie del diritto successorio⁶⁶.

La regola favorisce nettamente il coniuge superstite rispetto ai figli comuni. Nel caso frequente in cui i coniugi hanno costituito il loro patrimonio soltanto, o in ampia misura, dopo il matrimonio, il patrimonio è costituito in gran parte da acquisti e può essere integralmente attribuito al coniuge superstite per convenzione matrimoniale, escludendo completamente i figli comuni dalla successione e lasciando loro soltanto l'aspettativa successoria nei confronti del genitore superstite.

Critica del diritto vigente

Il testo di legge non stabilisce se l'attribuzione dell'aumento al coniuge superstite mediante convenzione matrimoniale sia una liberalità tra vivi (effettuata nell'ultimo secondo di vita poiché la liquidazione del regime matrimoniale precede la liquidazione della successione) o una disposizione a causa di morte. Questo punto è controverso anche nella dottrina; dal canto suo il Tribunale federale aveva scelto la secon-

⁶³ Deschenaux/Steinauer/Baddeley, N 1582.

⁶⁴ Deschenaux/Steinauer/Baddeley, N 1583.

⁶⁵ RS 211.231

⁶⁶ DTF 137 III 113 consid. 4.3 e Steinauer, N 496.

da opzione⁶⁷. La questione ha un impatto importante sulla base di calcolo delle porzioni legittime e sull'ordine delle riduzioni, poiché le liberalità tra vivi sono ridotte soltanto dopo le disposizioni a causa di morte (art. 532 CC); questa situazione nuoce concretamente alla certezza del diritto⁶⁸ e va chiarita nella presente revisione.

Esempio

Il seguente esempio di *Steinauer*⁶⁹, fautore della liberalità tra vivi, tiene conto dell'attuale porzione legittima dei discendenti (3/4) e illustra i diversi risultati ai quali giungono le due correnti dottrinali:

Fatti: A muore e lascia il coniuge B e un figlio comune C. La coppia ha concluso una convenzione matrimoniale secondo la quale il coniuge superstite riceve la totalità dell'aumento. A ha inoltre lasciato un legato di 80 000 franchi a un'opera pia. I beni propri di A ammontano a 400 000 franchi e i suoi acquisti a 720 000 franchi. B non ha acquisti.

L'attribuzione dell'aumento è considerata una liberalità tra vivi: nella liquidazione del regime matrimoniale B ha un credito di 720 000 franchi nei confronti della successione. Nella successione rimangono quindi 400 000 franchi. Dopo il pagamento del legato, B e C ricevono ciascuno 160 000 franchi. La legittima di C è di 3/8 di 400 000 franchi (150 000 franchi) ed è quindi rispettata. In totale B riceve 880 000 franchi e C ne riceve 160 000.

L'attribuzione dell'aumento è considerata una disposizione a causa di morte: la porzione legittima di C deve essere calcolata basandosi sull'importo della successione in caso di suddivisione secondo legge dell'aumento del regime matrimoniale; la porzione legittima di C è lesa dalla convenzione matrimoniale. In effetti, la successione ha un valore di 760 000 franchi (400'000 + 1/2 di 720'000) e la legittima di C è di 285'000 franchi mentre quella di B è di 190'000 franchi. C può far ridurre la liberalità ab intestato ricevuta da B di 125 000 franchi. In totale, B riceve 755 000 franchi e C ne riceve 285 000.

Le cifre esposte in seguito mostrano il risultato della riduzione a 1/2 della porzione legittima dei discendenti, proposta dalla presente revisione; si constata in particolare che la riduzione della legittima dei discendenti attenua la differenza tra i risultati a cui giungono le due soluzioni dottrinali:

Se l'attribuzione dell'aumento è considerata una liberalità tra vivi: nella liquidazione del regime matrimoniale a B è riconosciuto un credito di 720 000 franchi nei confronti della successione. Nella successione rimangono quindi 400 000 franchi. Dopo il pagamento del legato, B e C ricevono ciascuno 160 000 franchi. La legittima di C è di 1/4 di 400 000 franchi (100 000 franchi) ed è quindi rispettata. In totale B riceve 880 000 franchi e C ne riceve 160 000.

Se l'attribuzione dell'aumento è considerata una disposizione a causa di morte: il calcolo della la porzione legittima di C deve basarsi sull'importo della successione in caso di suddivisione secondo legge dell'aumento del regime matrimoniale; la porzione legittima di C è lesa dalla convenzione matrimoniale. In effetti, la succes-

⁶⁷ DTF **137** III 113 consid. 4.2.2 e rimandi citati.

⁶⁸ *Piotet*, pag. 85.

⁶⁹ CR-*Steinauer*, N 12 ad art. 216.

sione ha un valore di 760 000 franchi (400'000 + ½ di 720'000) e le porzioni legittime di C e di B di 190'000 franchi. C può far ridurre la liberalità ab intestato ricevuta da B di 30 000 franchi. In totale, B riceve 850 000 franchi e C ne riceve 190 000.

Proposta

Appare opportuno riprendere la giurisprudenza del Tribunale federale e qualificare l'attribuzione dell'aumento del regime matrimoniale come disposizione a causa di morte. Il modo più semplice e appropriato di farlo è di aggiungere un capoverso 4 all'articolo 494 CC, nel capitolo «Dei modi di disporre» indicando che l'attribuzione dell'aumento del regime matrimoniale al coniuge superstite mediante convenzione matrimoniale o al partner registrato mediante convenzione sui beni è considerata un contratto successorio⁷⁰.

Art. 494 cpv. 4: l'attribuzione dell'aumento del regime matrimoniale al coniuge superstite mediante convenzione matrimoniale o al partner registrato mediante convenzione sui beni è considerata come un contratto successorio.

6.2 Usufrutto del coniuge superstite

Diritto vigente

L'articolo 473 CC permette al disponente di lasciare al coniuge superstite, in concorso con i discendenti comuni, l'usufrutto di tutta la parte della successione che spetterebbe a questi. Questo usufrutto tiene luogo della quota ereditaria legale del coniuge in concorso con questi discendenti. Oltre a tale usufrutto, la porzione disponibile (vale a dire la parte che eccede le porzioni legittime legali e di cui il disponente può disporre liberamente) è di un quarto della successione. Nella pratica questa possibilità è usata frequentemente.

Questa regola si prefigge principalmente di mantenere immutate il precedente standard di vita del coniuge superstite, evitando di dividere la successione tra quest'ultimo e i discendenti comuni⁷¹. In molti casi permette segnatamente di evitare la vendita dell'alloggio familiare per effettuare la divisione dell'eredità. Il coniuge superstite viene favorito e nel contempo il disponente si assicura che, alla morte del coniuge superstite, l'insieme della successione sia trasmesso ai suoi discendenti che fino ad allora devono accettare una lesione della loro porzione legittima⁷².

Critica del diritto vigente

Dall'entrata in vigore del CC, questo articolo è stato modificato tre volte (nel 1976, 1984 e 2001) divenendo così la norma più riveduta del CC; continua tuttavia a non essere completamente soddisfacente⁷³, anche se la sua utilità non è rimessa in questione.

⁷⁰ Proposta *Piotet*, pag. 93.

⁷¹ *Steinauer*, N 415, con ulteriori rimandi.

⁷² *Stahlin*, N 2 ad art. 473 CC.

⁷³ *Carlin*, pag. 1.

In effetti la scelta del legislatore di fissare la porzione disponibile a un quarto della successione è il risultato di un compromesso di ultimo minuto, considerato incompatibile con la logica del codice e fortemente criticato dalla dottrina. La dottrina continua a essere divisa a grandi linee tra coloro che auspicano una porzione disponibile di un ottavo (1/8) o di tre ottavi (3/8)⁷⁴; mentre sono pochi a sostenere la soluzione di un quarto (2/8). Inoltre, un esame approfondito di questa disposizione mediante le interpretazioni letterale, storica, sistematica e teleologica fa emergere diverse piccole incoerenze dovute alla complessità del dibattito e della materia⁷⁵. La riduzione della porzione legittima legale dei discendenti da tre quarti (3/4) a metà (1/2), prevista dalla presente revisione del diritto delle successioni, aumenta la porzione disponibile di cui l'ereditando può disporre liberamente. Con l'accettazione della modifica proposta, sarà della metà (1/2) nei casi in cui era di tre ottavi (3/8). Occorre quindi chiedersi se occorre modificare di conseguenza l'articolo 473 capoverso 2 CC che fissa la porzione disponibile a un quarto (1/4) in caso di usufrutto del coniuge superstite. La disputa degli ottavi potrebbe così riprendere e i fautori dei tre ottavi (3/8) sarebbero allora logicamente a favore di una porzione disponibile di quattro ottavi (4/8 o 1/2), i fautori di un ottavo (1/8) per i due ottavi (2/8 o 1/4) e i sostenitori del compromesso si dividerebbero tra fautori dei tre ottavi (3/8) in quanto soluzione mediana tra le prime due e fautori della metà 1/2 ($1 - 1/2 = 1/2$) per coloro che calcolavano la porzione disponibile sulla base della porzione legittima dei discendenti ($1 - 3/4 = 1/4$).

Infine l'aumento della porzione disponibile che risulta dalla riduzione della porzione legittima dei discendenti permette al disponente di attribuire in piena proprietà al coniuge, in concorso con i discendenti, i tre quarti della successione (3/4 o 75 %), mentre prima era limitato ai cinque ottavi (5/8 o 62.5 per cento), il che costituisce già un significativo progresso delle possibilità di beneficiare il coniuge superstite. È opportuno interrogarsi sulla possibilità di beneficiarlo al di là di quanto indicato o di quanto permette l'attuale articolo 473 CC (25 % in piena proprietà e usufrutto sul 75 %).

Proposta

Ridurre la porzione legittima dei discendenti modifica profondamente il diritto delle successioni a loro sfavore. Questa modifica si prefigge innanzitutto di permettere al disponente di favorire il proprio partner non coniugato per adeguarsi alla realtà attuale dei genitori non sposati. La riduzione della porzione legittima non si prefigge di ridurre i diritti dei figli comuni a favore del coniuge superstite, anche se questa è una conseguenza inevitabile; la loro situazione non va ulteriormente peggiorata modificando indirettamente l'articolo 473 CC a loro sfavore. Inoltre, nella soluzione attuale, l'equilibrio dei sacrifici tra coniuge superstite (che rinuncia alla sua legittima accettando il legato d'usufrutto) e i discendenti comuni (che rinunciano temporaneamente all'integralità delle rispettive porzioni legittime) sembra corretto e

⁷⁴ Secondo *Carlin*, pag. 313 segg.: per 1/8, Geiser, Ott, Aebi-Müller, Druex, Dürr, Hausheer, Hegnauer/Breitschmid, Pfäffli, Schwander, Simonius/Sutter, Wissmann et Wolf; per 3/8: Weimar, Kaufmann, Guinand/Stettler, Näf-Hoffmann, Schwager, Tschudin, Wildisen, Piotet, Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Sandoz, Carlin; per 2/8: Schnyder, Schmid, Held, Burkhardt, Stähelin.

⁷⁵ *Carlin*, pag. 295 segg.

adeguato. Tale non sarebbe il caso se la porzione disponibile prevista accanto all'usufrutto fosse aumentata da un quarto alla metà.

Appare quindi opportuno conservare in futuro l'articolo 473 CC nella sua versione attuale, voluta dal Parlamento nel 2001, con una porzione disponibile di un quarto (1/4). Così facendo si aderisce in pratica, per motivi pratici e politici, alla posizione che, prima della precisazione legislativa del 2001, fissava a un ottavo la porzione disponibile. Questa scelta deliberata va quindi precisata nel testo di legge correggendo, per quanto possibile in modo pragmatico, le traduzioni imprecise e altre irregolarità rilevate dalla dottrina per porre fine alla controversia attuale. Si potrebbe così evitare di modificare ancora il capoverso 2 che ha soltanto qualche anno, anche per garantire la certezza del diritto.

Il presente rapporto conferma pertanto che l'usufrutto tiene luogo della quota ereditaria legale attribuita dalla legge al coniuge superstite (cpv. 2) e quindi, scegliendo l'usufrutto, il disponente decide di attribuire al proprio coniuge l'equivalente della sua quota ereditaria legale (1/2) secondo l'articolo 462 CC e non soltanto la «legittima» come indicato nel testo italiano vigente; il termine «legittima» deve essere sostituito da «quota ereditaria legale». La porzione disponibile è di un quarto e la legittima dei discendenti è pure di un quarto.

Viene così sancito nella legge che la legittima dei discendenti è rispettata dalla nuda proprietà della parte gravata dall'usufrutto, a prescindere dal valore economico reale di tale nuda proprietà. Questa finzione rappresenta un'eccezione al sistema della porzione legittima secondo l'articolo 471 CC. Nello stesso modo, la porzione legittima è considerata rispettata dal valore dell'usufrutto a favore del coniuge superstite, superiore o inferiore alla sua porzione legittima che sia, sempre facendo eccezione all'articolo 471 CC.

Il termine «Begünstigung»/«libéralité»/«liberalità» nella nota marginale è sostituito dal termine neutro «Nutzniessung»/«usufruit»/«usufrutto» per eliminare una differenza di senso tra le lingue latine e il tedesco e sottolineare inoltre il fatto che l'articolo 473 CC non favorisce obbligatoriamente il coniuge superstite, come fa pensare il termine tedesco «Begünstigung», ma si tratta di una disposizione a causa di morte alternativa che permette un'eccezione alle regole sulla legittima.

Infine, nel testo francese l'espressione «descendants communs» sostituirà l'espressione «enfants communs», la nuova espressione è più precisa poiché la dottrina considera che la disposizione riguarda tutti i discendenti dalla prima parentela, conformemente alla versione del 1912; questa espressione è inoltre identica alla versione tedesca («gemeinsamen Nachkommen») e italiana («discendenti comuni»).

Art. 473: modifica del titolo marginale; sostituzione del termine «legittima» con «quota ereditaria legale» nel capoverso 2 della versione italiana; sostituzione del termine «enfants» con «descendants» nel capoverso 1 della versione francese.

6.3 Qualità di erede legittimario del coniuge (o del partner registrato) in caso di decesso durante la procedura di divorzio (o di scioglimento)

Diritto vigente

Se un coniuge muore durante la procedura di divorzio, attualmente il coniuge superstite è non soltanto l'erede legale del suo sposo, ma conserva la qualità di erede legittimario, a prescindere dalla durata della procedura di divorzio o dalla sua acrimonia. Ai fini della successione ha quindi gli stessi diritti di un coniuge il cui sposo decede al di fuori della procedura di divorzio. Anche se il defunto è stato previdente e ha escluso per testamento il coniuge dalla cerchia dei destinatari della successione, quest'ultimo potrà ricevere la sua porzione legittima, considerato che le condizioni della diseredazione (esclusione dal novero degli eredi) sono molto restrittive e raramente realizzate.

La situazione attuale è il prodotto dell'articolo 120 capoverso 2 CC secondo cui i coniugi cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro soltanto dopo il divorzio, vale a dire dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio⁷⁶. Questa regola vige fin dall'entrata in vigore del Codice civile svizzero, nel 1912; un tempo era l'articolo 154 capoverso 3⁷⁷. La medesima regola vale per i partner registrati durante la procedura di scioglimento (art. 31 LUD).

Invece, in materia di ripartizione dei beni, in caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione giudiziale dei beni, lo scioglimento è considerato avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza (art. 204 cpv. 2 CC). Altrettanto vale per la divisione della previdenza professionale in caso di divorzio conformemente alla modifica dell'articolo 122 CC, adottata dal Parlamento il 19 giugno 2015⁷⁸. La nuova disposizione prevede la divisione delle pretese nei confronti della previdenza professionale acquisite durante il matrimonio e fino all'avvio della procedura di divorzio, non più fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio come era il caso finora.

Critica del diritto vigente

Difficilmente si può ritenere che una persona coniugata, deceduta durante una procedura di divorzio, avrebbe voluto lasciare i propri beni all'altro coniuge. Nei casi estremi in cui, per ereditare, un coniuge prolunga di proposito la procedura di divorzio contro il coniuge malato attendendo o sperando nel suo decesso, il sistema attuale può essere ingiusto e sconcertante⁷⁹. Questa problematica non è tuttavia stata oggetto di particolari discussioni durante l'iter parlamentare che ha portato all'adozione dell'articolo 120 capoverso 2 CC, entrato in vigore nel suo tenore attuale il 1° gennaio 2000⁸⁰. Sostanzialmente questa disposizione ha ripreso il contenuto dell'articolo 154 capoverso 3 vCC, e ciò malgrado le critiche espresse da alcuni autori prima della sua adozione⁸¹.

⁷⁶ DTF 122 III 308, JdT 1998 I 140; *Steinauer*, N 106 con ulteriori rimandi.

⁷⁷ RU 24 245

⁷⁸ FF 2015 3969

⁷⁹ *Piotet*, pag. 75.

⁸⁰ *Fankhauser*, N 334

⁸¹ *Fankhauser* N 324 con ulteriori rimandi.

La qualità di erede e la porzione legittima, in particolare quella del coniuge superstite, sono giustificate segnatamente da una finalità previdenziale⁸², specialmente nelle coppie di lungo corso. Pertanto, anche se il coniuge superstite dovesse perdere la qualità d'erede, in un primo tempo parteciperebbe comunque alla divisione dei beni del defunto nel quadro della liquidazione del regime matrimoniale⁸³ che avviene automaticamente dopo il decesso. In materia previdenziale, il coniuge superstite che ne adempie le condizioni beneficia inoltre delle prestazioni per i superstiti dell'AVS (art. 23 segg. della legge federale del 20 dicembre 1946⁸⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti; LAVS) e della previdenza professionale (art. 18 segg. della legge federale del 25 giugno 1982⁸⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; LPP); tale non era il caso quando è stato adottato il Codice civile, all'inizio del ventesimo secondo.

Proposta

Anche se i casi in cui un coniuge muore durante la procedura di divorzio sono relativamente rari, appare opportuno modificare la regola vigente e sopprimere la porzione legittima del coniuge superstite in caso di richiesta comune (ossia nel caso in cui i coniugi sono d'accordo almeno sul fatto di divorziare) e nei casi in cui la procedura è eccessivamente lunga (più di due anni)⁸⁶. Questo compromesso permette di tenere conto sia del bisogno di previdenza del coniuge superstite sia del bisogno di giustizia di chi desidera escludere dalla propria successione un coniuge che prolunga eccessivamente la procedura di divorzio. Occorre rilevare che, per escludere il coniuge dalla successione, il disponente dovrà redigere un testamento, essendo soppressa soltanto la porzione legittima e non la quota ereditaria.

Inoltre, le disposizioni a favore del coniuge contenute nelle disposizioni a causa di morte, comprese quelle previste in una convenzione matrimoniale, vengono a cadere se il divorzio o la procedura di divorzio comportano la perdita della porzione legittima (in caso di litispendenza di una procedura di divorzio su richiesta congiunta o di procedura durata più di due anni), salvo stipulazione contraria del disponente. Ciò permettere di uniformare, in una certa misura, la regola secondo cui gli effetti patrimoniali del matrimonio terminano con la presentazione della domanda di divorzio (in particolare per quanto concerne gli acquisti, la previdenza professionale e la qualità di erede legittimario nei casi di richiesta comune).

Per quanto concerne la separazione (art. 117 e 118 CC), istituto simile a quello del divorzio che permette ai coniugi di vivere separati nel regime della separazione dei beni, la sentenza di separazione non ha attualmente per conseguenza la perdita della qualità di erede né la divisione della previdenza professionale. La modifica prevista che prevede la perdita della legittima in determinate procedure di divorzio non deve quindi avere alcuna influenza sulle regole attuali della separazione, poiché contrariamente al divorzio, la separazione non ha alcun effetto sulle aspettative successorie dei coniugi. Non vi è pertanto alcuna necessità di modificare il pertinente testo legale.

⁸² *Piotet*, pag. 65.

⁸³ *Roussianos/Auberson*, N 5 ad. art. 462 CC.

⁸⁴ **RS 831.10.**

⁸⁵ **RS 831.40.**

⁸⁶ Soluzione basata sulle proposte di *Piotet*, pag. 92-93 e 99, e *Fankhauser*, pag. 268 segg.

Art. 120 cpv. 2: il patto contrario deve essere concluso sotto forma di convenzione matrimoniale o di atto a causa di morte. La procedura di divorzio comporta la perdita della legittima e rimanda quindi al nuovo articolo 472 CC evitando l'introduzione di regole di diritto successorio nel diritto matrimoniale.

Art. 217 cpv. 2: rimando al nuovo articolo 472 CC.

Art. 241 cpv. 4: rimando al nuovo articolo 472 CC.

Art. 472: definizione dei casi in cui la procedura di divorzio comporta la perdita della legittima del coniuge superstite.

n. 1: la procedura è «continuata» su richiesta comune alle condizioni di cui all'articolo 292 CPC.

n. 2: il diritto alla porzione legittima è quindi perduto soltanto nei casi in cui la procedura dura più a lungo del normale (più di due anni).

Art. 31 cpv. 3 LUD: rimanda al nuovo articolo 472 CC; la stipulazione contraria deve rivestire la forma della convenzione patrimoniale secondo l'articolo 25 LPart (atto pubblico) o la forma dell'atto a causa di morte.

6.4 Previdenza privata vincolata, previdenza professionale e assicurazione sulla vita

A. Previdenza privata vincolata e previdenza professionale

Diritto vigente (pilastro 3a)

L'articolo 82 capoverso 1 LPP costituisce la base legale del pilastro 3a (anche detto previdenza privata vincolata; in seguito pilastro 3a) nel diritto svizzero. Prevede che i salariati e gli indipendenti possono dedurre dalle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni i contributi esclusivamente e irrevocabilmente versati per forme riconosciute di previdenza assimilate alla previdenza professionale. Giova ricordare che la previdenza professionale si prefigge, oltre all'assicurazione per la vecchiaia e l'invalidità dell'assicurato, di garantire ai superstiti un adeguato mantenimento del loro livello di vita⁸⁷.

In adempimento del suo mandato legislativo che consiste nel definire quali sono le forme possibili di previdenza e chi abbia diritto di dedurre i contributi (art. 82 cpv. 2 LPP), il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza del 13 novembre 1985⁸⁸ sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3). Le forme riconosciute sono il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d'assicurazione e la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie (art. 1 cpv. 1 OPP 3). Nell'articolo 2 OPP 3, per rispettare una finalità di previdenza professionale in modo analogo all'articolo 20a LPP e all'articolo 15 dell'ordinanza del 30 ottobre 1994⁸⁹ sul libero passaggio (OLP), ha disciplinato l'ordine dei beneficiari:

⁸⁷ Art. 1 cpv. 1 LPP.

⁸⁸ RS 831.461.3

⁸⁹ RS 831.425

1. il coniuge superstite o il partner registrato superstite,
2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha sovvenuto in modo considerevole oppure la persona con cui ha convissuto ininterrottamente nei cinque anni precedenti il decesso o che deve sovvenire al sostentamento di uno o più figli comuni,
3. i genitori,
4. i fratelli e le sorelle,
5. gli altri eredi.

È precisato che l'assicurato può designare una o più persone tra i beneficiari menzionati al numero 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse. Egli ha inoltre il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari secondo i numeri 3-5 e di precisare i loro diritti (art. 2 cpv. 2 e 3 OPP 3).

Diritto vigente (secondo pilastro)

Le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2a) e sovraobbligatoria (pilastro 2b) versate a causa di morte sono escluse dalla massa ereditaria e non possono essere ridotte, anche se una parte minoritaria della dottrina contesta questa situazione per quanto concerne il pilastro 2b⁹⁰. Rientrano invece nella massa ereditaria gli averi di libero passaggio LPP che l'assicurato ha ritirato durante la sua vita e di cui ha disposto, per esempio per finanziare il proprio alloggio. Per quanto concerne i riscatti volontari, il cui importo massimo è stabilito dalla legge e che hanno finalità previdenziali, giova rilevare che non devono poter essere oggetto di una qualsiasi azione successoria, checché ne pensi una parte della dottrina⁹¹. Questa netta separazione tra la previdenza professionale e il diritto successorio è necessaria per garantire che questi averi siano prevalentemente retti dal diritto previdenziale.

Critica del diritto vigente

Il legame tra il diritto della previdenza vincolata e il diritto delle successioni, e principalmente il quesito dell'inclusione nella massa ereditaria, o dell'esclusione, degli averi accumulati dal defunto nel pilastro 3a, non è mai stato esplicitamente disciplinato ed è oggetto di discussioni.

Vi sono numerosi argomenti a favore dell'esclusione di questi importi dalla massa ereditaria:

- se gli averi del pilastro 3a fossero inclusi nella massa ereditaria, sarebbero accessibili ai creditori del defunto e della massa, il che è incompatibile con il loro scopo previdenziale (mantenere il livello di vita dei superstiti, coniugi e figli minori in particolare);
- se questi averi potessero essere impiegati per scopi non previdenziali, il motivo della loro esenzione fiscale verrebbe a mancare;
- il pilastro 3a rappresenta l'intera previdenza professionale delle persone sprovviste di un secondo pilastro (segnatamente gli indipendenti);

⁹⁰ Nertz, N 40-42 ad art. 476 e rimandi citati.

⁹¹ Aebi-Müller, Die drei Säulen, pag. 21.

- il legislatore ha previsto espressamente che i litigi con gli istituti della previdenza del pilastro 3a sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni (art. 73 LPP), ossia dal tribunale competente per le questioni della previdenza professionale relative al secondo pilastro e non dal tribunale civile competente in materia di successioni.

Per la dottrina maggioritaria vi sono solidi argomenti a favore di un trattamento differenziato in materia successoria degli averi del secondo pilastro (escluso dalla successione) e del terzo pilastro (parte della successione)⁹²:

- a volte gli averi del pilastro 3a rappresentano somme importanti che possono costituire gran parte o l'intero patrimonio del defunto;
- contrariamente al secondo pilastro, la costituzione dell' avere previdenziale è puramente volontaria. Il rapporto giuridico tra assicurato e istituto di previdenza è un rapporto contrattuale di diritto privato, compresa la designazione dei beneficiari (a tale proposito l'esistenza di una base legale che abilitava il Consiglio federale a determinare l'ordine dei beneficiari del terzo pilastro, come ha fatto nell'OPP 3, è contestata);
- mentre nel secondo pilastro, in assenza di beneficiari, gli averi accumulati passano alla fondazione di previdenza e quindi agli altri assicurati, tale non è il caso del terzo pilastro, che al riguardo segue una logica di previdenza individuale e non collettiva;
- nello scioglimento del regime matrimoniale, gli averi della previdenza vincolata (che si tratti di risparmio bancario o di riscatto assicurativo) sono contabilizzati come acquisti o beni propri a seconda delle regole ordinarie della sostituzione (principio della surrogazione patrimoniale)⁹³ e non divisi in applicazione dell'articolo 122 CC (secondo cui ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio). In materia di regime matrimoniale il pilastro 3a non è trattato in modo diverso dal pilastro 3b, infatti il risparmio vincolato è trattato come risparmio ordinario e le assicurazioni di previdenza vincolata come assicurazioni private ordinarie⁹⁴.

A lungo il Tribunale federale non è stato chiamato a pronunciarsi in proposito. Ha avuto occasione di farlo in una sentenza recente del mese di gennaio 2014⁹⁵, ma la dottrina non ha trovato convincenti i considerandi della sentenza e la situazione giuridica non è quindi stata chiarita in modo soddisfacente⁹⁶.

Proposta

Tra due soluzioni perfettamente sostenibili secondo il diritto vigente, sembra necessario optare per lo scopo primordiale del pilastro 3a, lo scopo previdenziale, che deve prevalere sugli altri aspetti, segnatamente su quelli successori; questa scelta deve essere sancita nella legge. Gli averi del pilastro 3a ricevuti dagli eredi e dagli altri beneficiari non faranno quindi parte dei beni disponibili e non potranno essere

⁹² *Aebi-Müller*, pag. 2-5 e rimandi citati nella nota a piè di pagina 29.

⁹³ DTF **137** III 337.

⁹⁴ *Deschenaux/Steinauer/Baddeley*, N 1101.

⁹⁵ TF 9C 523/2013.

⁹⁶ *Rumo-Jungo/Mazenauer*, pag. 308 seg.

oggetto di collazione o di reintegrazione. Altrettanto varrà per le prestazioni del secondo pilastro. Questa modifica chiarirà come trattare gli averi dei diversi pilastri della sicurezza sociale in materia successoria.

Art. 476 cpv. 2: nuovo titolo marginale e completa esclusione delle prestazioni del secondo e terzo pilastro ricevute dagli eredi e dagli altri beneficiari.

B. Assicurazione sulla vita

Diritto vigente

Attualmente, in materia di assicurazione sulla vita, il capitale assicurato, qualunque sia la forma scelta dal defunto per farne beneficiare un terzo, non fa parte dei beni disponibili della successione. Per questo motivo l'articolo 476 CC prevede che le polizze di assicurazione sulla vita del disponente, costituite a favore di un terzo con atto tra vivi [beneficio secondo l'art. 76 della legge del 2 apr. 1908⁹⁷ sul contratto d'assicurazione, LCA] o con disposizione a causa di morte [legato secondo l'art. 563 cpv. 2 CC] e quelle che vivendo il disponente furono trasferite a titolo gratuito ad un terzo [cessione secondo l'art. 73 LCA]⁹⁸ siano reintegrate nella successione.

L'importo dell'assicurazione computato nella massa ereditaria per determinare la porzione disponibile (art. 476 CC) e calcolare la riduzione (art. 529 CC) nei casi in cui il defunto aveva concluso un'assicurazione sulla vita a favore di un terzo è il valore di riscatto al momento della morte. Questo importo è sempre inferiore alla somma assicurata e la situazione attuale favorisce quindi il beneficiario dell'assicurazione rispetto agli eredi legittimari le cui porzioni legittime sono meno elevate di quanto sarebbero se fosse rispettata la regola secondo cui deve essere reintegrato l'insieme delle liberalità⁹⁹.

Stabilire se l'intero importo ricevuto dal beneficiario deve essere reintegrato (in applicazione degli articoli 475 e 527 n. 3 CC) o se non occorre alcuna reintegrazione non essendovi valore di riscatto secondo l'articolo 476 CC¹⁰⁰, nei casi in cui una liberalità è effettuata per il tramite di un'assicurazione che non ha, o non ha ancora, un valore di riscatto, è fortemente controverso nella dottrina.

Critiche del diritto vigente

La decisione di tenere conto del valore di riscatto delle assicurazioni in caso di morte è segnatamente frutto di un compromesso tra due correnti della dottrina (disposizione a causa di morte o atto tra vivi?) e risale all'inizio del 20° secolo, un'epoca in cui la previdenza per i decessi dei parenti era ancora interamente individuale e in cui non esistevano ancora né il primo né il secondo pilastro¹⁰¹. Mantenere la formulazione del testo attuale dell'articolo 476 CC, che non gode di speciale favore nella dottrina¹⁰², non ha più molto senso dopo l'entrata in vigore del sistema attuale di previdenza e oggi appare difficile giustificare la *lex specialis* secondo cui

⁹⁷ RS 221.229.1.

⁹⁸ Steinauer, N 485.

⁹⁹ Steinauer, N 492.

¹⁰⁰ Steinauer, N 493a e 493b.

¹⁰¹ Piotet, pag. 79.

¹⁰² Nertz, N 2 ad art. 476 e rimandi citati.

gli importi ottenuti dall'assicurazione sulla vita che eccedono il valore di riscatto sono esclusi dalla massa ereditaria, mentre vi vengono reintegrate tutte le liberalità tra vivi soggette a riduzione¹⁰³.

Inoltre, il fatto di tenere conto del valore di riscatto nel calcolo della porzione disponibile secondo il vigente articolo 476 CC permette di ridurre le porzioni legittime degli eredi attraverso l'assicurazione sulla vita¹⁰⁴ che rappresentano quindi uno strumento legale per derogare al sistema della porzione legittima. Poiché la presente revisione del diritto successorio prevede di ridurre le porzioni legittime degli eredi, tale deroga è sempre meno giustificata anche perché la libertà di disporre sarà ampiamente estesa. Lasciare al disponente la facoltà di ridurre ulteriormente le porzioni legittime già ridotte dal nuovo diritto potrebbe ledere eccessivamente gli eredi legittimari.

Inoltre, nell'interesse della certezza del diritto, va posto fine alla controversia dottrinale sulla necessità di tenere conto degli importi dell'assicurazione sulla vita ottenuti dal beneficiario nei casi in cui non vi è valore di riscatto. Sopprimere l'eccezione concernente le assicurazioni per i casi di morte permette di semplificare e chiarire in misura importante la situazione.

Proposta

Il nuovo articolo 476 CC basato sulla proposta di *Piotet*¹⁰⁵ appare adeguato alle osservazioni dianzi formulate e l'articolo 529 CC che prevede di ridurre le assicurazioni al loro valore di riscatto in caso di decesso può semplicemente essere abrogato con la conseguenza che le regole ordinarie si applicheranno anche alle assicurazioni sulla vita.

Art. 476 cpv. 1: le prestazioni delle assicurazioni sulla vita che sorgono alla morte dell'ereditando si aggiungono ai beni esistenti e, sul piano contabile, sono quindi riunite alla massa successoria per il calcolo delle porzioni legittime e della porzione disponibile, secondo le medesime modalità previste per le liberalità tra vivi soggette a riduzione secondo l'articolo 475 CC.

Art. 529: abrogato.

6.5 Captazione di eredità

Diritto vigente

Attualmente, nel diritto svizzero delle successioni non vi è alcuna norma specifica sulla «captazione d'eredità» (*Erbschleicherei*), la nozione stessa non è definita, come non è definita la cerchia dei possibili autori. È peraltro evidente che la pratica di farsi concedere vantaggi patrimoniali per testamento, abusando della situazione di debolezza in cui si trova una persona, suscita sconcerto nell'opinione pubblica ed è contraria alla morale vigente.

¹⁰³ Art. 475 et 527 CC.

¹⁰⁴ *Staelin*, N 12 ad art. 476.

¹⁰⁵ *Piotet*, pagg. 79, 80 e 93.

Alcune disposizioni del Codice civile permetterebbero già oggi di annullare siffatte disposizioni a causa di morte, segnatamente se il disponente non aveva la capacità di disporre (art. 519 cpv. 1 n. 1 CC), se la disposizione non è l'espressione di una libera volontà (n. 2) o se è immorale (n. 3)¹⁰⁶. È inoltre possibile considerare l'autore della captazione indegno di succedere o ricevere per disposizione a causa di morte (art. 540 cpv. 1 CC), come ha ritenuto il Tribunale federale a inizio 2006 in un affare basilese che aveva suscitato forte scalpore negli anni 1990 in cui l'avvocato di un'anziana vedova, molto agiata e senza figli, si era fatto istituire erede unico e designare come esecutore testamentario¹⁰⁷.

Critica del diritto vigente

Sul piano politico, l'assenza di normativa specifica in materia è segnatamente stata oggetto di due interventi parlamentari. Prima di tutto va citata l'iniziativa parlamentare Schenker 06.432 (Liberalità e donazioni in materia di diritto successorio a persone con una funzione professionale particolare) del 2006 per limitare o vietare le liberalità e le donazioni a persone che hanno una relazione di fiducia particolare con il disponente a causa della loro attività professionale. Il Consiglio nazionale non ha dato seguito a questa iniziativa, poiché il disponente ha la possibilità di revocare in ogni momento le sue disposizioni a causa di morte, la legislazione attuale offre alcune possibilità e infine poiché il problema poteva essere risolto dai codici deontologici delle professioni interessate¹⁰⁸. In secondo luogo va menzionato il postulato Schenker 12.3220 (Misure contro le captazioni d'eredità) del 2012 che chiede l'adozione di misure contro le captazioni d'eredità; il presente progetto di revisione tenta di rispondere alla problematica evocata dal postulato.

Negli anni trascorsi dall'affare basilese la dottrina ha approfondito il soggetto e i diversi disciplinamenti possibili. La soluzione dell'indegnità scelta dal Tribunale federale è stata criticata, in particolare la conseguenza della nullità del testamento (con la conseguenza che valgono i testamenti precedenti) invece dell'invalidità della sola disposizione (con l'apertura della successione agli eredi legali)¹⁰⁹. I pareri divergono invece sulla soluzione da scegliere. Alcuni preconizzano una soluzione molto severa con la creazione di una nuova causa d'indegnità (eccetto per i regali d'uso) riguardante tutti i professionisti che hanno un legame di fiducia con il disponente e le persone a loro vicine¹¹⁰. Altri autori sono favorevoli a una soluzione più moderata che prevede l'annullabilità delle liberalità a favore di un professionista che ha un ampio accesso alla sfera privata o patrimoniale del defunto e ha contravvenuto all'etica della sua professione¹¹¹, o a una soluzione più liberale secondo cui la libertà di disporre deve prevalere e il «Trinkgeldtestament» (letteralmente «testamento mancia») deve rimanere possibile fino al 10, 20 o 33 per cento del patrimonio¹¹².

Le regole attuali possono sembrare insufficienti, ma occorre rilevare che offrono comunque una certa protezione, almeno nei casi più problematici e che hanno il

¹⁰⁶ *Abt*, Die Ungültigkeitsklage, pagg. 187-201.

¹⁰⁷ DTF 132 III 305 in JdT 2006 pag. 269.

¹⁰⁸ Boll Uff. 2009 N 58.

¹⁰⁹ *Piotet*, pag. 72.

¹¹⁰ *Abt*, Die Ungültigkeitsklage, pag. 205.

¹¹¹ *Piotet*, pag. 94.

¹¹² *Breitschmid*, Besprechung, pag. 55.

merito di lasciare al disponente la libertà di disporre a favore del suo avvocato, della sua domestica o del suo assistente di cura.

Proposta

È difficile, se non impossibile, ricostituire con certezza a posteriori il reale legame tra un disponente e il beneficiario di una disposizione, l'evoluzione della loro relazione, lo svolgimento dei fatti che hanno portato a una data disposizione, gli elementi noti o no al disponente nel momento della redazione e la valutazione datane in seguito. È quindi praticamente impossibile sancire nella legge una regola che dissipi integralmente l'incomprensione e la ripulsione che suscitano i casi di captazione d'eredità, poiché una legislazione troppo severa ostacolerebbe la libertà del disponente.

È problematico anche definire la cerchia delle persone da escludere dalla successione. È giusto escludere soltanto professionisti come medici o avvocati? O devono essere esclusi anche i membri di altre professioni meno redditizie come assicuratori, consulenti diversi, allenatori, infermieri, assistenti di cura, domestici, parrucchieri, portinai o membri della stessa chiesa che intrattengono uno stretto legame con il disponente o i suoi beni? Favorire una professione rispetto all'altra non appare giustificato. Lo scopo è proteggere l'interessato e indirettamente i suoi eredi, poco importa la professione dell'autore del tentativo di captazione d'eredità. L'elemento determinante deve essere il legame di prossimità, di fiducia creato da un rapporto inizialmente professionale e valere per tutte le professioni. Far dipendere l'indegnità dalla violazione di una regola deontologica limiterebbe l'applicazione della norma alle sole professioni rette da un codice deontologico, il che è insoddisfacente. La soluzione proposta tenta di dare risposta a questi quesiti lasciando al disponente una libertà limitata di beneficiare con una disposizione a causa di morte un professionista che gli è vicino, fermo restando che le citate, vigenti regole del Codice civile potrebbero sempre trovare applicazione nei casi di abusi.

Alle persone che, nell'esercizio della loro professione, avevano una relazione di fiducia con il defunto, e alle persone a loro vicine (secondo la dottrina riguardo all'articolo 477 CC: il coniuge o il partner registrato, i genitori, i figli, i parenti e gli amici intimi), non può complessivamente essere legato più di un quarto della successione. La disposizione non riguarda i membri della famiglia e le altre persone già intimamente legate al defunto da un legame intensificatosi a causa della loro professione.

Art. 541a (nuovo): definizione della cerchia delle persone parzialmente indegne di beneficiare di disposizioni a causa di morte.

6.6 Diritto d'informazione successoria

Diritto vigente

Il diritto degli eredi di essere informati sulla successione non è attualmente disciplinato in modo approfondito dalla legge del 1907 e in proposito sono quindi state rese numerose sentenze e scritti diversi articoli di dottrina.

Gli articoli 607 capoverso 3 e 610 capoverso 2 CC prevedono un obbligo per gli eredi di comunicarsi vicendevolmente con precisione gli elementi suscettibili di influire sulla divisione¹¹³, per rendere il regolamento della successione il più possibile trasparente; questa questione sembra essere disciplinata in modo soddisfacente malgrado qualche critica inevitabile¹¹⁴. Non vi è tuttavia una base legale che istituisca un tale obbligo nei confronti dei terzi non eredi nella successione.

I tribunali hanno così avuto modo di sviluppare una giurisprudenza secondo cui gli eredi, succedendo al defunto nelle sue relazioni contrattuali, possono chiedere di essere pienamente informati sul patrimonio del disponente dai suoi partner contrattuali (anche prima del decesso), nei limiti del diritto delle obbligazioni¹¹⁵. Hanno riconosciuto, su base contrattuale e successoria¹¹⁶, un diritto d'informazione nei confronti dei terzi possessori¹¹⁷ della successione. Hanno pure stabilito che, malgrado il segreto bancario, le banche hanno un obbligo di dare informazioni complete agli eredi («*umfassend*»)¹¹⁸, rispettando tuttavia il limite poco chiaro delle informazioni strettamente personali («*höchstpersönlichen*») che rientrano nella sfera intima («*Geheimsphäre*») del defunto¹¹⁹. Ed è soltanto questione di tempo prima che il Tribunale federale debba pronunciarsi sulla controversa questione dell'obbligo d'informazione nei confronti dei terzi che non hanno una relazione contrattuale con il defunto (trust, fondazioni, società ecc.)¹²⁰. Invece, conformemente alla dottrina quasi unanime, il segreto professionale dell'avvocato può essere opposto ai clienti¹²¹ e non è ancora stato stabilito in quali situazioni questi ultimi possano ottenere informazioni dall'avvocato o dal notaio¹²².

Critica del diritto vigente

È innegabile che gli eredi hanno bisogno d'informazioni, segnatamente per determinare le eventuali azioni da promuovere per far valere i loro diritti. Le difficoltà che incontrano nel sistema attuale per ottenere tali informazioni sono fonte di ingiustizia e di processi inutili. Eppure, secondo il Tribunale federale, il solo bisogno d'informazioni non è sufficiente per istituire un diritto d'informazione¹²³.

Poiché sono messi in questione l'esercizio e la finalità delle pretese successorie, è giustificato colmare la lacuna del Codice civile in materia¹²⁴, per evitare che la giustizia accordi il diritto d'informazione in materia successoria secondo la propria valutazione dei diversi casi, creando incertezza del diritto, disparità di trattamento e arbitrio¹²⁵.

Occorre quindi supplire all'attuale mancanza di una chiara base legale nel diritto successorio, fermo restando che, secondo la dottrina, il diritto d'informazione non

¹¹³ *Steinauer*, N 1246.

¹¹⁴ Segnatamente *Druey*, pag. 184.

¹¹⁵ *Steinauer*, N 1246c e rimandi citati.

¹¹⁶ *Druey*, pag. 186.

¹¹⁷ DTF **132** III 677.

¹¹⁸ *Breitschmid/Matt*, pag. 92 e rimandi citati.

¹¹⁹ *Druey*, pag. 184.

¹²⁰ *Genna*, pag. 207.

¹²¹ DTF **135** III 597, consid. 3.4.

¹²² *Bianchi*, pag. 92.

¹²³ TF 5C.276/2005, consid. 2.5.1.

¹²⁴ *Piotet*, Les fondements, pag. 84.

¹²⁵ *Schröder*, pag. 202.

deve essere illimitato né sussistere in tutti i casi. Deve invece essere limitato e proporzionato ai diritti connessi alla pretesa principale dell'avente diritto¹²⁶.

Idealmente la nuova base legale dovrebbe anche stabilire i criteri che determinano il diritto d'informazione sugli averi di cui il disponente era soltanto l'avente diritto economico senza essere partner contrattuale della banca o del terzo interessato; queste domande sono attualmente giudicate in modo diverso nei diversi Cantoni¹²⁷.

Proposta

Alle persone che hanno dei diritti nei confronti della successione è opportuno concedere un diritto d'informazione esteso, così da permettere loro di far pienamente valere i loro diritti nella successione. A tal fine gli eredi devono avere la possibilità di ottenere una conoscenza completa degli averi che costituiscono o dovrebbero costituire la successione, dunque di ottenere ogni informazione utile sul patrimonio del disponente anche prima del suo decesso, compresi i beni patrimoniali che ha per esempio accordato a un trust o di cui è soltanto l'avente diritto economico.

Nuovo capo VI: in quanto effetto diretto della devoluzione, il diritto d'informazione in materia successoria è inserito nel titolo sedicesimo del CC («Degli effetti della devoluzione»).

Art. 601a (nuovo): sono titolari di questo diritto gli eredi legittimari, gli eredi non legittimari legali o istituiti, nonché gli eredi e legatari menzionati in una disposizione a causa di morte o esclusi da una tale disposizione: infatti tutti loro dispongono di una pretesa successoria. Sono obbligati a fornire le informazioni tutti i terzi che hanno gestito, posseduto o ricevuto valori patrimoniali (in senso esteso) del defunto, comprese le banche, i gestori patrimoniali o altri *trustees*. Sono compresi i valori patrimoniali di cui il defunto era l'avente economicamente diritto, poiché sono «valori patrimoniali del defunto», sono pure compresi i beni che il disponente ha attribuito a un trust, in particolare in qualità di *settlor*. I terzi che dispongono soltanto di informazioni non sono assoggettati a questo obbligo, ma possono avere un obbligo contrattuale d'informare.

6.7 Collazione e riduzione

Diritto vigente

Malgrado possa disporre liberamente dei suoi beni durante la vita senza rendere conto ai suoi eredi, il disponente è in una certa misura limitato dalle regole sulle collazioni e sulle riduzioni. Le collazioni consistono nel fatto che gli eredi legali sono vicendevolmente tenuti a conferire alla successione in natura o in valore le liberalità ricevute mentre l'ereditando era in vita. La legge presume quindi che quest'ultimo non ha voluto favorire un erede a scapito di un altro. Le riduzioni permettono agli eredi legittimari la cui porzione legittima è lesa da tali liberalità tra vivi o a causa di morte di farle ridurre in misura tale da rispettare i loro diritti alla legittima. La collazione si prefigge quindi di garantire la parità di trattamento degli

¹²⁶ *Piotet*, Les fondements, pag. 84.

¹²⁷ *Hamm/Brusa*, pag. 70.

eredi, la riduzione di proteggere la porzione legittima legale; entrambe queste pretese presuppongono una liberalità gratuita e la volontà del defunto di fare una liberalità¹²⁸.

La questione della riduzione delle liberalità ricevute come anticipo della quota ereditaria

Secondo l'articolo 527 numero 1 CC, sono soprattutto le liberalità tra vivi, che sono concesse a titolo di anticipo della quota ereditaria - sotto forma di dote, dotazione o cessione di beni - e non soggiacciono a collazione secondo gli articoli 626 capoverso 2 e 627 CC, a poter essere oggetto di un'azione di riduzione da parte degli eredi la cui porzione legittima è stata lesa. Lo scopo di tale disposizione è di fare in modo che tutte le liberalità fatte tra vivi a titolo di dotazione (al fine di permettere, garantire o migliorare la vita del beneficiario¹²⁹) di cui non è tenuto conto nel calcolo delle parti successorie non ledano le porzioni legittime degli altri discendenti. Anche se l'enumerazione di queste liberalità contenuta nell'articolo 527 numero 1 non è perfettamente identica a quella dell'articolo 626 capoverso 2 CC (manca la menzione del «condono di debiti» e delle «simili liberalità»), i due articoli riguardano le medesime liberalità¹³⁰.

L'interpretazione di queste regole, situate al crocevia di due istituti capitali del diritto successorio¹³¹, suscita confusione per la sua complessità e genera una delle maggiori controversie di questo ramo del diritto svizzero¹³². Una parte minoritaria della dottrina interpreta in modo restrittivo la nozione di anticipo della quota ereditaria che soggiace alla riduzione. Questi autori ritengono che soggiacciono alla riduzione ai sensi dell'articolo 527 numero 1 soltanto le liberalità fatte nell'idea che sarebbero state reintegrate, ma che infine non lo sono state perché il beneficiario non partecipa alla successione e non vi è rappresentato. La maggioranza della dottrina sostiene la teoria estensiva secondo cui la riduzione deve essere applicata in tutti i casi oggettivi di dotazione, anche se il beneficiario è stato dispensato dalla collazione o se non è un discendente tenuto alla collazione legale¹³³.

Il Tribunale federale, come la dottrina maggioritaria, ritiene che l'articolo 527 numero 1 CC si applica nei casi seguenti¹³⁴:

- liberalità a discendenti tenuti alla collazione che non si presentano alla successione (perché sono premorti, hanno rinunciato, sono stati diseredati o sono indegni);
- liberalità a discendenti tenuti a collazione, ma che il disponente ha dispensato dalla stessa;
- liberalità con carattere di dotazione a un erede non discendente (coniuge).

¹²⁸ DTF 126 III 171, JdT 2000 I 554.

¹²⁹ DTF 76 II 188, 196; *Guinand/Stettler/Leuba*, N 213.

¹³⁰ *Steinauer*, N 470.

¹³¹ *Vollery*, N 390.

¹³² *Piotet*, pag. 76.

¹³³ *Steinauer*, N 470a.

¹³⁴ DTF 107 II 119, consid. 3b; *Eigenmann*, N 9 ad art. 527.

Donazioni revocabili e donazioni eseguite nei cinque anni precedenti il decesso
(art. 527 n. 3 CC)

Il numero 3 dell'articolo 527 CC prevede che le donazioni che il disponente poteva liberamente revocare e quelle eseguite nei cinque anni precedenti il suo decesso, eccettuati i regali d'uso, soggiacciono alla riduzione. La regola si applica a ogni beneficiario di una tale donazione, non soltanto agli eredi.

Anche se il termine «donazione» è identico a quello impiegato nel codice delle obbligazioni (CO¹³⁵; art. 239), la nozione di donazione deve essere interpretata in maniera più estesa e dovrebbe comprendere ogni liberalità fatta volontariamente dal defunto a titolo gratuito. Numerosi autori hanno così ritenuto che sono per esempio comprese le donazioni manuali, le promesse di donazione, il compimento di doveri morali, le gratifiche agli impiegati o la prestazione gratuita di un lavoro, la costituzione di una fondazione, gli acconti della quota ereditaria che non sono stati oggetto di una piena collazione, la costituzione a titolo gratuito di un diritto reale limitato, la rinuncia a una servitù o il fatto di lasciare volontariamente prescrivere un credito¹³⁶. Il legislatore ha peraltro riconosciuto questa interpretazione estesa nel 1984 in occasione della revisione dell'articolo 208 capoverso 1 CC sulla reintegrazione agli acquisti in materia di scioglimento del regime matrimoniale; la «donazione» non è più menzionata ma è sostituita dalle «liberalità» con riferimento agli atti unilaterali secondo il messaggio del Consiglio federale dell'11 luglio 1979 sulla revisione del Codice civile svizzero (effetti del matrimonio in generale, regimi matrimoniali e successioni)¹³⁷.

Critica del diritto attuale

La complessità della regola attuale e la controversia dottrinale che ne risulta, nonché l'attuale inesattezza redazionale della norma, non permettono di pianificare serenamente le successioni in cui vi sono liberalità tra vivi, in particolare a titolo di acconto della quota ereditaria. Il testo redatto dal legislatore contiene, nel capoverso 1 e nel capoverso 2 dell'articolo 626, due concezioni incompatibili della collazione e confonde modalità e scopo della liberalità¹³⁸. L'atteggiamento esitante del legislatore gli ha impedito di fare una scelta e all'inizio del secolo scorso è quindi stato fortemente criticato «per avere eluso la sua competenza di risolvere in modo equo le questioni, per avere abbandonato questo dovere alla chiaroveggenza mistica dei tribunali e aver adottato con l'articolo 626 un testo che ha dato adito a discussioni interminabili»¹³⁹.

Il termine «donazione» nel numero 3 dell'articolo 527 CC, non soltanto non corrisponde al senso che gli è attualmente attribuito e crea quindi una certa incertezza, ma in alcuni casi potrebbe escludere alcune liberalità che dovrebbero invece essere comprese per rispettare la parità di trattamento. Secondo l'opinione attuale del Tribunale federale, espressa in un *obiter dictum*¹⁴⁰, per esempio l'attribuzione a un trust costituisce una liberalità tra vivi suscettibile di riduzione. Come ogni altro

¹³⁵ RS 220

¹³⁶ *Eigenmann*, N 15 ad art. 527 CC e rimandi citati.

¹³⁷ FF 1979 II 1119; cfr. anche *Vollery*, N 277.

¹³⁸ *Piotet*, pag. 76.

¹³⁹ *Roguin*, pag. 537.

¹⁴⁰ Sentenza 5A_620/2007 del 7 gennaio 2010, consid. 7.2.

trasferimento a favore del trust, questo trasferimento di beni di cui il defunto era proprietario o avente diritto economico costituisce una liberalità tra vivi a favore dei beneficiari del trust che può essere oggetto di una domanda di restituzione per via giudiziaria. Va comunque tenuto presente che in futuro il termine «donazione» potrebbe essere interpretato in un modo più restrittivo escludendo dal campo di applicazione della presente regola la costituzione di una fondazione e quindi per analogia quella di un trust¹⁴¹; ciò va evitato estendendo il campo d'applicazione della norma.

Va pure stabilito se, per quanto riguarda i termini, è legittima la disparità di trattamento tra non eredi beneficiari della liberalità (liberalità suscettibile di riduzione se la morte avviene nei cinque anni che seguono la donazione) e eredi (liberalità suscettibile di riduzione indipendentemente dal momento della donazione e della morte). Occorre inoltre decidere se un trattamento paritario che imponga la collazione agli eredi soltanto per le liberalità intervenute nei cinque anni precedenti la morte non avrebbe un effetto positivo sul numero delle procedure giudiziarie in materia. A tale riguardo, non sembra corretto invocare la parità di trattamento tra eredi nelle regole sulla collazione per poi limitare il loro diritto di far valere la loro porzione legittima alle sole liberalità effettuate dal disponente nei cinque anni che precedono il decesso. L'idea può quindi essere abbandonata.

Proposta

La proposta modifica del testo legale si prefigge di riprendere nel miglior modo l'interpretazione della dottrina maggioritaria e della giurisprudenza per porre fine alla controversia senza modificare il testo attuale più di quanto sia necessario.

Art. 527 n. 1: soggiace alla riduzione ogni liberalità tra vivi a titolo di acconto della quota ereditaria a cui non si applica l'articolo 626 CC sulla collazione. Il testo tedesco riprende la nozione di «*unentgeltliche Zuwendung*» (liberalità) dall'art. 208 CC.

Art. 527 n. 3: nell'italiano, il termine «donazioni» è sostituito da «liberalità», che rimanda alla medesima nozione impiegata al numero 1; si tratta di una modifica analoga a quella del tedesco che riprende la nozione di «*unentgeltliche Zuwendung*» (liberalità) dall'articolo 208 CC.

Art. 626 cpv. 2: le condizioni della collazione legale sono precisate e la lista che confondeva modalità e scopo della liberalità è soppressa.

6.8 Riduzione indiretta

Diritto vigente

Fa eccezione al principio secondo cui l'azione di riduzione è riservata agli eredi legittimari, la possibilità di ripercuotere la riduzione come riduzione indiretta (cosiddetta riduzione di secondo grado)¹⁴² per l'erede istituito o il legatario che subisce una riduzione e deve effettuare una prestazione; ciò è possibile in due casi.

¹⁴¹ Segnatamente *Forni/Piatti*, N 9 ad art. 527 CC.

¹⁴² *Guinand/Stettler/Leuba*, N 167.

a) Riduzione di legato a carico di eredi istituiti o di legatari (art. 525 cpv. 2 CC)

Fatta salva la diversa intenzione del disponente, se la liberalità ricevuta da un erede istituito o da un legatario è ridotta, quest'ultimo può ripercuotere proporzionalmente la riduzione sui legati che egli stesso è tenuto a effettuare. Infatti, si presume che, se fosse stato a conoscenza del fatto che la liberalità concessa per testamento sarebbe stata ridotta, il disponente avrebbe spontaneamente ridotto nella medesima misura il legato di cui ha incaricato il beneficiario della liberalità.

Esempio¹⁴³: il disponente ha legato a X un terreno di un valore di 100'000 franchi e ha incaricato X di versare 50'000 franchi all'istituto di beneficenza Y. Prima di eseguire il sublegato, X apprende che il suo legato sarà ridotto del 20 per cento. Anche X può ridurre del 20 per cento il sublegato che deve a Y, quindi ridotto a 40'000 franchi.

b) Riduzione delle controprestazioni fornite dall'erede istituito o dal legatario in un contratto successorio (art. 528 cpv. 2 CC)

Nello stesso ordine di idee, se la parte che ha ricevuto una liberalità grazie a un contratto successorio (oneroso) ha fatto una controprestazione tra vivi al disponente e la liberalità ricevuta viene ridotta, può chiedere la proporzionale riduzione o restituzione della prestazione da lui fornita.

Critica del diritto vigente

a) Riduzione dei legati a carico di eredi istituiti o di legatari (art. 525 cpv. 2 CC)

La riduzione indiretta di cui all'articolo 525 capoverso 2 non pone particolari problemi se il sublegato da ridurre non è ancora stato eseguito, il beneficiario della liberalità può semplicemente ridurre l'importo del sublegato prima di effettuarlo. Invece, se il sublegato è già stato eseguito, nella pratica il beneficiario della liberalità ridotta può incontrare grandi difficoltà per recuperare l'importo corrispondente presso il beneficiario del sublegato¹⁴⁴ e può perfino dover promuovere un'azione giudiziaria. Alcuni autori ritengono che in un caso di questo genere spetta al legittimario che chiede la riduzione del legato, non all'erede istituito o al legatario, agire direttamente (anche) contro il sublegatario per far ridurre il sublegato¹⁴⁵. Questa interpretazione sembra tuttavia poco compatibile con il testo di legge secondo cui la persona la cui liberalità è stata ridotta può chiedere che i legati di cui è debitrice siano ridotti nella stessa misura.

Esempio: riprendendo l'esempio precedente, se il sublegato è già stato eseguito, non è chiaro se il legittimario leso debba agire in riduzione di 20 000 franchi contro X che a sua volta deve agire in riduzione di 10 000 franchi contro Y o se il legittimario leso deve agire in riduzione di 10 000 franchi contro X e di 10 000 franchi contro Y.

Inoltre, il testo dell'articolo 525 capoverso 2 CC non tiene conto del fatto che, se la parte dell'erede istituito è stata ridotta in seguito a una domanda di riduzione dell'erede legittimario, quest'ultimo diviene almeno in parte (proporzionalmente) debitore del legato o dell'onere che grava l'erede istituito¹⁴⁶ e dovrebbe quindi agire contro il beneficiario del legato.

¹⁴³ Steinauer, N 849c.

¹⁴⁴ Eigenmann, N 5 ad art. 525 CC.

¹⁴⁵ Segnatamente Steinauer e Piotet (Steinauer, N 849d e rimandi citati).

¹⁴⁶ Piotet, pag. 84.

b) Riduzione delle controprestazioni fornite dall'erede istituito o dal legatario in un contratto successorio (art. 528 cpv. 2 CC)

L'attuale testo legale sembra chiaro ed equilibrato, ma uno studio approfondito di diverse fattispecie mostra che la sua applicazione letterale può avere risultati sconcertanti e contrari alla volontà del legislatore. In particolare nei casi in cui l'attore viene leso nelle sue finanze dalla riduzione o vi è una forte disparità di trattamento di due eredi legittimari¹⁴⁷. La dottrina maggioritaria sembra tuttavia soddisfatta di questa situazione. La soluzione proposta da *Piotet* favorisce in effetti l'erede legittimario che ha beneficiato di una prestazione tra vivi per il tramite di un contratto successorio, e il legittimario ha sempre la possibilità di rinunciare alla sua azione di riduzione o di ripudiare la successione se la riduzione gli recasse danno¹⁴⁸. Finora, il Tribunale federale non è ancora stato chiamato a pronunciarsi in tal merito. L'oggetto della controversia è stabilire quale importo sia determinante per calcolare la riduzione: il valore della prestazione a causa di morte o il valore della prestazione a causa di morte che eccede la porzione legittima del partner contrattuale?

Senza entrare nei complessi dettagli dei diversi calcoli esemplificativi, appare ragionevole allinearsi alla dottrina maggioritaria e non modificare il presente articolo.

Proposta

Art. 525 cpv. 2: aggiunta del termine «oneri» per coprire tutti i casi in cui i legati e gli oneri non sono ancora stati eseguiti. L'erede istituito o il legatario debitore del sublegato o dell'onere può far valere il suo diritto per via d'eccezione.

Art. 525 cpv. 3 (nuovo): precisa che l'erede legittimario deve agire contro i beneficiari dei legati o degli oneri già eseguiti.

6.9 Ordine delle riduzioni

A. Riduzione della successione ab intestato

Diritto attuale

Leggendo le regole legali sulle porzioni legittime e sulla porzione disponibile (art. 470 e 471 CC), appare impossibile che, disponendo soltanto della porzione disponibile, il testatore possa ledere la porzione legittima di uno degli eredi. Apparentemente, il legislatore storico non ha tenuto conto di questa eventualità, che è tuttavia possibile e relativamente frequente, in particolare quando la successione è parzialmente *ab intestato* (acquisita per legge e non per testamento) e parzialmente retta da un testamento¹⁴⁹.

Il seguente esempio proposto da *Steinauer* è esplicito¹⁵⁰:

Un defunto lascia il coniuge e un figlio. La parte legale del coniuge e quella del figlio sono 1/2 della successione (art. 462 n. 1); la porzione legittima del coniuge è

¹⁴⁷ Cfr. esempi in *Piotet P.*, La réduction, pag. 193 segg.

¹⁴⁸ *Hrubesch-Millauer*, N 8-11 ad art. 528 CC e rimandi citati.

¹⁴⁹ *Piotet*, pag. 84.

¹⁵⁰ *Steinauer*, N 810-812.

1/4 della successione (art. 471 n. 3), quella del figlio è 3/8. La porzione disponibile è 3/8. Il defunto ha fatto un testamento con cui si è limitato ad attribuire la porzione disponibile di 3/8 a un terzo. Conformemente all'articolo 481 capoverso 2, la parte di cui il defunto non ha disposto va divisa a metà tra il coniuge e il figlio. Ciascuno di essi riceve così 5/16 della successione. Quindi, anche se le disposizioni del defunto erano rimaste nell'ambito della porzione disponibile, la porzione legittima del coniuge era rispettata mentre quella del figlio non lo era (6/16). Infatti, l'acquisto *ab intestato* del coniuge è superiore di 1/16 alla sua legittima mentre quello del figlio è inferiore di 1/16 alla sua legittima.

L'articolo 522 CC permette all'erede legittimario di rimediare al pregiudizio subito nella sua porzione legittima proponendo l'azione di riduzione delle liberalità in eccesso della porzione disponibile. Ciò presuppone l'adempimento di quattro condizioni: 1) la riduzione deve riguardare una liberalità del disponente, tra vivi o a causa di morte e quindi le acquisizioni *ab intestato* non sono comprese, poiché l'articolo 525 CC prevede espressamente che la riduzione va operata a carico degli eredi istituiti e degli altri beneficiari; 2) le liberalità devono eccedere la porzione disponibile; 3) la porzione legittima dell'attore deve essere lesa; 4) l'attore non ha ricevuto l'importo della sua porzione legittima (in una forma o in un'altra).

Nel caso succitato, il figlio la cui legittima è stata lesa non potrebbe agire contro sua madre perché essa ha ereditato *ab intestato* e non per liberalità, né contro il terzo poiché la liberalità non eccede la quota disponibile.

Critica del diritto attuale

Poiché il testo legale vigente non permette di ridurre gli acquisti *ab intestato*, si dovrebbero ridurre le attribuzioni testamentarie volute dal defunto, il che non corrisponde verosimilmente alla volontà del defunto. Questa soluzione non soddisfa gran parte della dottrina secondo cui in questo ambito vi è una lacuna della legge che già nel diritto attuale deve essere colmata riconoscendo la possibilità di ridurre gli acquisti *ab intestato*. La questione resta tuttavia controversa¹⁵¹.

Nel caso presentato sopra, *Steinauer* (e la dottrina maggioritaria) propongono la seguente soluzione: l'acquisto *ab intestato* del coniuge deve essere ridotto di 1/16 per ricostituire la legittima del figlio. È più probabile ottenere il risultato voluto dal disponente con questa soluzione (vale a dire lasciando agli eredi soltanto la loro legittima e attribuendo tutta la porzione disponibile a un terzo) che riducendo la liberalità fatta al terzo (coniuge: 5/16, figlio 6/16, terzo 5/16).

Finora il Tribunale federale non si è pronunciato su questa questione e la lacuna constatata va colmata per rendere più chiaro il sistema legale.

Proposta

È opportuno modificare il diritto vigente di modo che in casi come questo la volontà espressa dal disponente (o almeno la sua volontà presunta) prevalga sulla vocazione successoria legale. La possibilità di ridurre un acquisto *ab intestato* deve così essere introdotta nel diritto vigente.

¹⁵¹ *Hrubesch-Millauer*, N 2a ad osservazioni preliminari ad art. 522 segg. CC, e rimandi citati.

Una volta introdotta la possibilità di ridurre gli acquisti *ab intestato*, va determinato l'ordine secondo cui ridurre le attribuzioni e va così fissato il rango della riduzione dell'acquisto *ab intestato*. Anche questa questione è controversa in dottrina, ma appare opportuno privilegiare la volontà espressa dal defunto e ridurre in primo luogo gli acquisti *ab intestato* e soltanto in seguito quelli che risultano da una disposizione a causa di morte.

Art. 522 cpv. 1: sostituzione del termine «disposizioni» con il termine «acquisti» affinché possano essere ridotte anche le parti della successione *ab intestato*. In francese, soppressione dell'espressione «jusqu'à concurrence», ridondante.

Art. 523: nuovo titolo marginale e sostituzione dell'espressione «la disposizione a causa di morte» con l'espressione «acquisti a causa di morte», affinché possano essere ridotte anche le parti della successione *ab intestato*.

Art. 525 cpv. 1: sostituzione dell'espressione «gli eredi e legatari istituiti» con l'espressione «beneficiari di acquisti a causa di morte» affinché sia possibile proporre l'azione di riduzione anche contro gli eredi *ab intestato*.

B. Rango della riduzione dei contratti successori positivi

Diritto attuale

Il testo attuale dell'articolo 525 CC prevede che la riduzione sia sopportata nella medesima proporzione da tutti gli eredi e legatari istituiti, a meno che una diversa intenzione del disponente non risulti dalla disposizione a causa di morte. Si presume così che tutte le liberalità a causa di morte siano avvenute nello stesso momento (poco importa se una disposizione è precedente o successiva a un'altra), poiché prendono effetto nel momento dell'apertura della successione¹⁵². Secondo la dottrina maggioritaria che si fonda sul testo di legge, il fatto che la liberalità sia avvenuta per testamento (liberamente revocabile) o per contratto successorio (che vincola le parti e la cui modifica richiede in linea di massima l'accordo del beneficiario) non è rilevante e va ridotta nella stessa misura¹⁵³.

Critica del diritto attuale

È in particolare *Piotet* a rifiutare la soluzione che in pratica permette al disponente di revocare, almeno in parte, un contratto successorio per sua definizione irrevocabile¹⁵⁴. Egli ritiene che vada colmata una lacuna della legge. *Piotet* propone di formare due gruppi da ridurre uno dopo l'altro: se uno o più contratti successori con l'aggiunta di eventuali liberalità tra vivi o a causa di morte precedenti non ledevano o ledevano solo parzialmente la legittima e sono seguiti da altri atti a causa di morte (testamenti o contratti) che hanno causato o aggravato una lesione della legittima, il o i contratti successori (gruppo 1) sono ridotti dopo gli atti successivi e i testamenti anteriori o contemporanei (gruppo 2)¹⁵⁵.

¹⁵² *Eigenmann*, N 2 ad art. 525 CC.

¹⁵³ *Hrubesch-Millauer*, N 5 ad art. 525 e riferimenti citati.

¹⁵⁴ *Piotet P.*, Les libéralités, N 205-206.

¹⁵⁵ *Piotet P.*, Les libéralités, N 226.

Proposta

Occorre riconoscere, seguendo l'autore citato, che il sistema attuale non è completamente soddisfacente e che, se giustificato, i contratti successori devono essere privilegiati rispetto alle disposizioni a causa di morte. L'avamprogetto propone quindi che, se la porzione disponibile è esaurita da un contratto successorio, devono prioritariamente essere ridotti gli atti a causa di morte posteriori al contratto. Un nuovo articolo 526 CC è adottato a tal fine.

Art. 526 cpv. 1: precisa che la riduzione è in primo luogo operata sugli acquisti fondati su successive disposizioni a causa di morte che hanno esaurito la porzione disponibile e poi sugli acquisti fondati su un precedente contratto successorio; il testatore non può modificare questo ordine. Nei casi in cui la porzione disponibile è già esaurita dal contratto, la riduzione è operata proporzionalmente su tutti gli acquisti in applicazione del principio generale dell'articolo 525 capoverso 1 CC.

Art. 526 cpv. 2: precisa che la riduzione è operata in primo luogo sugli acquisti *ab intestato* e solo in seguito su quelli che risultano da una disposizione a causa di morte. Se invece la legittima è già lesa dalle disposizioni a causa di morte, la riduzione è operata proporzionalmente su tutti gli acquisti che risultino da una disposizione o dalla legge.

C. Estensione alle liberalità tra vivi della regola sulla riduzione dei legati

Diritto vigente

Secondo l'articolo 526 CC, quando sia soggetto a riduzione il legato di una cosa determinata la quale non possa essere divisa senza scapito, il legatario può a sua scelta pretendere o che gli sia consegnata la cosa dietro rimborso del maggior valore o che gli sia versata la somma corrispondente al valore della porzione disponibile.

Sull'applicazione dell'articolo 526 CC *Steinauer*¹⁵⁶ fa l'esempio seguente:

Il disponente lascia un figlio, A. Con una disposizione testamentaria ha legato a X una casa individuale del valore di 500 000 franchi. La massa ereditaria è di 1 200 000 franchi. La legittima di A è di 900 000 franchi e la porzione disponibile di 300 000 franchi. Il legato deve quindi essere ridotto di 200 000 franchi. X può ottenere la casa pagando 200 000 franchi ad A o rinunciare alla casa e ricevere 300 000 franchi da A.

Critica del diritto attuale

Sebbene il suo testo e il suo titolo marginale («Legato di cosa singola») sembrino limitare la portata della disposizione soltanto ai legati di cose singole, la dottrina dominante ritiene che deve essere applicato ai legati di insiemi di beni (collezioni, imprese ...) come pure alle liberalità tra vivi, contrariamente al parere espresso in merito dal Tribunale federale in una sentenza del 1984¹⁵⁷.

¹⁵⁶ *Steinauer*, N 838.

¹⁵⁷ *Hrubesch-Millauer*, N 2 ad art. 526 CC e riferimenti citati.

Proposta

Apparentemente non vi è alcuna ragione di operare una distinzione per quanto concerne la riduzione di una cosa singola che non può essere divisa senza perdere valore, a prescindere dal fatto che essa provenga da un legato o da una liberalità tra vivi. La disposizione deve quindi essere modificata nel senso che la dottrina già le attribuisce. L'articolo 526 CC è modificato in questo senso e ripreso nel nuovo capoverso 3 dell'articolo 528 CC.

Art. 528 cpv. 3 (nuovo): estensione del campo d'applicazione alle liberalità tra vivi.

6.10 Termine dell'azione di nullità contro i convenuti di mala fede

Diritto vigente

Il testo attuale dell'articolo 521 CC stabilisce i termini per far annullare una disposizione a causa di morte. Oltre ai termini usuali di un anno dalla conoscenza della causa di nullità (termine relativo) e di dieci anni in ogni caso dalla pubblicazione della disposizione (termine assoluto), la disposizione prevede, in deroga alla regola, un termine di 30 anni contro il convenuto di malafede in caso di nullità per illiceità, immoralità o incapacità del disponente.

Critica del diritto attuale

Questa regola è criticata quasi all'unanimità dalla dottrina. In effetti, benché sia comprensibile che il termine di perenzione sia prolungato a 30 anni nei confronti dei convenuti di mala fede, il fatto di limitare il campo d'applicazione ai soli casi di illiceità, immoralità o incapacità ha per conseguenza che il termine non sia prolungato nei casi in cui la disposizione non è valida per vizio della volontà o di forma¹⁵⁸. Fatto sconcertante se si considera che il beneficiario che ha minacciato o coartato il disponente per ottenere una disposizione favorevole è esposto all'azione di nullità per dieci anni mentre il beneficiario che si è limitato a tacere l'incapacità di disporre del defunto è esposto all'azione di nullità per 30 anni¹⁵⁹.

Prescrizione o perenzione: correzione di un'imprecisione

Appare giustificato approfittare della presente revisione per correggere una piccola imprecisione nel testo degli articoli 521, 533 e 600 CC in cui sono menzionati termini di prescrizione (il credito non si estingue ma si trasforma in obbligazione naturale la cui esecuzione non può essere imposta al debitore per via giudiziaria¹⁶⁰); in realtà si tratta di termini di perenzione (il credito si estingue definitivamente se l'azione non è promossa entro il termine¹⁶¹) che non possono essere né sospesi né interrotti e devono essere applicati d'ufficio dal giudice¹⁶².

¹⁵⁸ *Abt*, N 14 ad art. 521.

¹⁵⁹ *Piotet*, pag. 83.

¹⁶⁰ Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto in materia di prescrizione), FF **2014** 211, 215.

¹⁶¹ *Idem*.

¹⁶² DTF **138** III 354 segnatamente; *Steinauer*, N 768, N 821, N 1130 e rimandi citati.

Proposta

Il nuovo testo semplifica la situazione prolungando a 30 anni la perenzione in tutti i casi in cui il convenuto è di mala fede e aveva contezza della causa di nullità della clausola. Il termine «prescrizione» è sostituito con il termine «perenzione» laddove necessario.

Art. 521: sostituzione dei termini «prescrizione» con «perenzione» e dell'espressione «si prescrive» con «decade» nel titolo marginale e nei capoversi 1 e 2.

Art. 521 cpv. 2: eliminazione dell'espressione «[n]ei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale,».

Art. 533: sostituzione dei termini «prescrizione» con «perenzione» e dell'espressione «si prescrive» con «decade» nel titolo marginale e nei capoversi 1 e 2.

Art. 600: sostituzione dei termini «prescrizione» con «perenzione» e dell'espressione «si prescrive» con «decade» nel titolo marginale e nei capoversi 1 e 2.

6.11 Vigilanza sugli esecutori testamentari, certificato d'esecutore testamentario e certificato ereditario

A. Vigilanza sugli esecutori testamentari

Il postulato Fetz (15.3213) adottato dal Consiglio degli Stati il 10 giugno 2015, ha incaricato il Consiglio federale di esaminare il regime della vigilanza sugli esecutori testamentari, in particolare la coesistenza del ricorso secondo il diritto in materia di vigilanza e dell'azione civile contro gli atti degli esecutori testamentari.

Diritto vigente

Gli articoli 517 e 518 CC prevedono le regole sull'attività degli esecutori testamentari. L'esecutore testamentario ha il compito di far rispettare la volontà del defunto, segnatamente di gestire la successione, di pagare i debiti, di eseguire i legati e di effettuare la divisione¹⁶³. In caso di divergenza tra gli eredi e l'esecutore testamentario, le questioni di diritto formale e quelle concernenti l'opportunità delle misure adottate dall'esecutore sono sottoposte alla vigilanza di un'autorità designata dal diritto cantonale in applicazione dell'articolo 595 capoverso 3 CC che riguarda l'amministrazione della liquidazione ufficiale e al quale rimanda l'articolo 518 capoverso 1 CC, mentre le questioni di diritto materiale (validità o interpretazione del testamento, protezione delle porzioni legittime ecc.) sono di competenza del giudice ordinario¹⁶⁴.

Le questioni di diritto materiale che, in caso di conflitto, devono essere decise dal giudice sono segnatamente l'azione di nullità (contro la nomina dell'esecutore testamentario), l'azione di riduzione (se la nomina viola la legittima di un erede), la divisione della successione, gli onorari, l'obbligo di informare, la responsabilità

¹⁶³ *Guninad/Stettler/Leuba*, N 525.

¹⁶⁴ *Steinauer*, N 1185 e 1185c

dell'esecutore testamentario e la conformità delle sue decisioni con la legge o le disposizioni del defunto¹⁶⁵.

Le questioni formali che possono essere oggetto di un ricorso all'autorità di vigilanza sono gli atti realizzati o previsti e le omissioni dell'esecutore testamentario¹⁶⁶ in relazione con i seguenti motivi: l'incapacità giuridica dell'esecutore testamentario, l'incapacità di fatto (p. es. a causa di una malattia o di assenza), l'inattività (a causa di ritardo, negligenza o rifiuto), il carattere inappropriato di una misura, l'assenza o la mancanza d'informazioni o altre violazioni dei suoi doveri (parzialità, non integrità)¹⁶⁷. L'autorità di vigilanza può prescrivere all'esecutore testamentario di agire in un determinato modo e, se necessario, può infliggergli sanzioni disciplinari (ammonimento, multa, destituzione)¹⁶⁸. Può anche intervenire d'ufficio.

Critica del diritto vigente

La distinzione tra questioni formali e materiali, e quindi la scelta della procedura da seguire, è frequentemente difficile nella pratica¹⁶⁹; spesso anche gli specialisti della materia consigliano di agire dinanzi alle due autorità. Su alcune questioni non vi è ancora unanimità nella dottrina, per esempio sull'autorità competente per destituire l'esecutore in caso di collisione d'interessi (nota o no al disponente)¹⁷⁰.

Scegliere il giudice come autorità di vigilanza avrebbe diversi vantaggi, risolverebbe i problemi di separazione tra questioni formali e questioni materiali, ridurrebbe il rischio d'errore per gli eredi e gli operatori del ramo, semplificherebbe la procedura e migliorerebbe il controllo sugli esecutori testamentari¹⁷¹.

B. Certificati di esecutore testamentario e certificato ereditario

Diritto vigente

Il testo attuale dell'articolo 559 CC prevede che gli eredi istituiti, i cui diritti non sono espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficiari di una disposizione anteriore, possono ottenere dall'autorità una dichiarazione di riconoscimento della loro qualità di eredi. Da tempo la pratica ha tuttavia ammesso che, oltre agli eredi istituiti, anche gli eredi legali possono chiedere una tale dichiarazione¹⁷², necessaria, come titolo di legittimazione, per gestire e liquidare la successione (iscrizioni nel registro fondiario, accesso ai conti bancari ecc.)¹⁷³.

L'esecutore testamentario ha il potere di disporre dei beni della successione per quanto necessario e può chiedere che gli sia rilasciata una dichiarazione che lo designa come esecutore testamentario e ne legittima il compito¹⁷⁴.

¹⁶⁵ *Künzle*, N 452 segg. ad art. 517-518 CC.

¹⁶⁶ *Künzle*, N 522 ad art. 517-518 CC.

¹⁶⁷ *Künzle*, N 524 segg. ad art. 517-518 CC.

¹⁶⁸ *Steinauer*, N 1185d.

¹⁶⁹ *Künzle* Willensvolltrecker, pag. 445.

¹⁷⁰ *Künzle* Aktuelle Praxis, pag. 131.

¹⁷¹ *Künzle* Willensvollstrecker, pag. 446.

¹⁷² *Guinand/Stettler/Leuba*, N 444.

¹⁷³ *Steinauer*, N 902.

¹⁷⁴ DTF 91 II 177 / JdT 1973 I 34.

Critica del diritto vigente

In aggiunta al fatto che il testo di legge non menziona né la possibilità per l'erede legale di ottenere un certificato ereditario, né la possibilità per l'esecutore testamentario di ottenere un certificato di esecutore testamentario, la riserva («riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità») in merito al carattere provvisorio del certificato è imprecisa. Mancano le azioni di accertamento e di riduzione¹⁷⁵.

Le diverse denominazioni utilizzate da Cantoni e autorità per questi certificati (FR: *certificat d'hérédité*, *certificat d'héritier*, *attestation de la qualité d'héritier*; D: *Erbschein*, *Erbenschein*, *Erbbescheinigung*, *Erbenbescheinigung*, *Erbgangsbescheinigung*; I: certificato ereditario, certificato di eredità) nella pratica possono essere fonte di incertezze per i laici e per le istituzioni straniere. Appare quindi opportuno precisare nelle diverse versioni linguistiche della legge la denominazione precisa del certificato per unificare in futuro la pratica dei pubblici ufficiali svizzeri in merito. Le espressioni «*certificat d'héritier*» e «certificato ereditario» e il termine «*Erbbescheinigung*» sono i più precisi e devono pertanto essere scelti.

Proposta

Art. 517 cpv. 3: indica che la qualità di esecutore testamentario è attestata da un certificato.

Art. 518 cpv. 4: l'insieme delle competenze dell'autorità di vigilanza e del giudice sono così riunite presso una sola autorità.

Art. 559 cpv. 1: viene precisata l'espressione «certificato ereditario» e il fatto che tale certificato è rilasciato anche agli eredi legali; l'elenco delle azioni riservate è completato.

6.12 Amministrazione ufficiale in seguito alla rinuncia all'eredità da parte di un erede oberato

Diritto vigente

L'articolo 578 prevede che, se un erede oberato ha rinunciato all'eredità al fine di sottrarla ai suoi creditori, questi ultimi hanno il diritto di contestare la rinuncia entro sei mesi, ove i loro crediti non siano loro garantiti. Se la contestazione è ammessa, la successione è liquidata d'ufficio e l'attivo eccedente serve in prima linea a soddisfare i creditori opponenti e, pagati gli altri debiti, è devoluto agli eredi a favore dei quali è stata fatta la rinuncia.

La dottrina maggioritaria e il Tribunale federale ritengono che, secondo il testo di legge vigente, l'azione può essere promossa contro l'erede che rinuncia e non contro gli eredi avvantaggiati dalla rinuncia che possono tuttavia partecipare al processo in qualità d'intervenienti¹⁷⁶. Se l'azione è ammessa l'insieme della successione è liquidata ufficialmente: i debiti del defunto e della successione sono pagati, i legati sono eseguiti, le spese di liquidazione sono pagate e l'eccedente attivo è diviso tra

¹⁷⁵ *Karrer/Vogt/Leu*, N 23 ad art. 559.

¹⁷⁶ *Hauptli*, N 13 ad art. 578 e rimandi citati.

gli eredi secondo la loro quota successoria; l'importo che spetta al rinunciatario è diviso secondo l'ordine previsto nell'articolo 578 capoverso 3¹⁷⁷.

Critica del diritto attuale

Il fatto che l'azione sia intentata contro il rinunciatario e non contro i beneficiari della rinuncia è fonte di discussioni. Poiché i beneficiari della rinuncia non hanno partecipato al processo e non hanno potuto far valere i loro diritti nella procedura giudiziaria, teoricamente non dovrebbe potere essere loro opposta l'autorità del giudicato e il rinunciante non ha più un vero interesse a difendere l'azione, non avendo più diritti nella successione¹⁷⁸. Sarebbe inoltre più logico promuovere l'azione contro le persone che approfittano della rinuncia poiché sono loro a subirne le conseguenze¹⁷⁹.

Alla soluzione attuale si rimprovera di prevedere una liquidazione ufficiale sia se il rinunciatario è il solo erede sia se vi sono coeredi. Logicamente, soltanto la parte del rinunciatario dovrebbe essere oggetto della liquidazione ufficiale, non l'insieme della successione. La possibilità di evitare la liquidazione ufficiale fornendo garanzie non è soddisfacente per i coeredi che devono mettere a rischio il loro patrimonio per i debiti di un terzo e non è giusto che debbano subire una liquidazione della successione per soddisfare i creditori di uno di loro¹⁸⁰.

Proposta

Art. 578 cpv. 1: precisa che il termine (perentorio) decorre dalla rinuncia¹⁸¹.

Art. 578 cpv. 2: oltre al rinunciatario devono essere convenute in giustizia anche le persone che traggono vantaggio dalla rinuncia.

Art. 578 cpv. 3: il saldo spetta agli eredi secondo le regole abituali sulla rinuncia.

Art. 578 cpv. 4: l'autorità rappresenta la parte del rinunciatario nella divisione come previsto nell'articolo 609 capoverso 1 CC. Il diritto cantonale deve designare l'autorità competente.

6.13 Testamento audiovisivo urgente

Diritto vigente

Attualmente, se circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia o guerra impediscono di ricorrere ad una delle forme abituali di testamento (testamento olografo o per atto pubblico), il testatore può fare testamento nella forma orale dichiarando la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricandoli di procurarne la debita documentazione e di consegnarla all'autorità giudiziaria (art. 506 CC). In questi casi si parla di forma straordinaria o di testamen-

¹⁷⁷ *Steinauer*, N 997 – 997b.

¹⁷⁸ *Piotet*, pag. 86.

¹⁷⁹ *Steinauer*, nota a piè di pagina 73, pag. 523.

¹⁸⁰ *Piotet*, pag. 86 seg.

¹⁸¹ *Steinauer*, N 996.

to urgente che diventa caduco 14 giorni dopo che il testatore riacquista la libertà di servirsi di una delle altre forme (art. 508 CC).

Questa forma testamentaria è di uso rarissimo nella pratica e, nell'attuale contesto socio-politico, è probabilmente usata in caso di morte imminente in seguito a un incidente o a una patologia mortale acuta¹⁸². Oltre alle tre forme legali di testamento (testamento olografo, testamento per atto pubblico e testamento orale) non vi è alcun altro modo valido di fare testamento.

Critica del diritto attuale

Anche se il testamento urgente ha un'importanza minima nella pratica, appare giustificato permettere ancor oggi di trasmettere validamente le proprie ultime volontà in tali circostanze. A tal fine il testamento orale, forma conosciuta dalla più alta antichità¹⁸³, rimane perfettamente adeguato anche al giorno d'oggi.

In seguito allo sviluppo delle nuove tecnologie, occorre tuttavia interrogarsi sull'opportunità di accettare altre forme di testamento e concludere, d'accordo con *Breitschmid*¹⁸⁴, che il testamento audiovisivo sarebbe una forma appropriata poiché permette di offrire una prova perfettamente convincente sotto il profilo tecnico. Occorre infatti tenere presente che al giorno d'oggi ognuno, o quasi, è continuamente in possesso di un dispositivo che permette di produrre video anche se spesso non dispone del necessario per scrivere. Di conseguenza, nei rari casi in cui una persona viene a trovarsi in pericolo di morte senza disporre di due testimoni né del necessario per scrivere ma è in possesso di un dispositivo (smartphone o altro) che gli consente di filmarsi, appare appropriato consentirgli, se lo desidera, di trasmettere validamente le sue ultime volontà in tal modo. Potrebbe così registrare il testamento sul suo dispositivo prima di morire o, se il campo è sufficiente, trasmetterlo per e-mail o con un altro metodo.

Nullità assoluta o annullabilità

Nella dottrina vi è inoltre una controversia quanto alla conseguenza della caducità del testamento orale alla scadenza del termine di 14 giorni previsto all'articolo 508 CC: la dottrina maggioritaria propende per la nullità assoluta, mentre un'importante corrente minoritaria sostiene che l'atto è annullabile per vizio di forma¹⁸⁵. È opportuno approfittare della presente revisione per decidere la questione a favore della nullità assoluta e per chiarire in tal senso il testo della citata disposizione. Infatti, anche se l'annullabilità costituisce la regola, l'articolo 508 CC si prefigge di ricollocare il testatore nella situazione in cui si trovava prima che si producesse la situazione straordinaria che l'ha costretto a dichiarare le sue ultime volontà e non mira a mantenere valida una disposizione suscettibile di essere annullata molti anni dopo, al decesso del disponente, con un'azione in giustizia degli eredi lesi. Il solo mezzo per raggiungere tale obiettivo consiste nel dichiarare nullo il testamento alla scadenza del termine di 14 giorni.

¹⁸² *Guinand/Stettler/Leuba*, N 284.

¹⁸³ *Dunand*, pag. 34.

¹⁸⁴ *Breitschmid*, N 43.

¹⁸⁵ *Dunand*, pag. 37.

Proposta

Art. 506 cpv. 1: nella versione francese, il termine «interceptées» è sostituito con il termine «interrompues» che meglio corrisponde alle versioni italiana e tedesca («Verkehrssperre», «comunicazioni interrotte»)¹⁸⁶.

Art. 506 cpv. 2: riprende il capoverso 3 vigente.

Art. 506 cpv. 3: la circostanza straordinaria che impedisce di fare testamento in un'altra forma è identica a quella prevista nel capoverso 1 per il testamento orale. Il testatore deve apparire fisicamente, almeno parzialmente, in modo tale da poter essere visivamente identificato.

Art. 507 cpv. 1: indica che il capoverso si applica al testamento orale e riprende il vigente capoverso 2.

Art. 507 cpv. 2: riprende il capoverso 3 vigente.

Art. 507 cpv. 3: il formato della registrazione video può essere analogico o numerico.

Art. 508: aggiunta dell'aggettivo «audiovisivo» e precisazione del fatto che il testamento è nullo quattordici giorni dopo che il testatore si è trovato in condizione di poter servirsi delle altre forme ordinarie.

6.14 Aggiornamento degli articoli 469, 482, 499 e 503

Diritto vigente

L'articolo 469 CC prevede che sono nulle tutte le disposizioni fatte sotto l'influenza di un errore, di un inganno doloso o di una violenza o minaccia, ma diventano valide se il disponente non le ha revocate entro un anno dal momento in cui ha avuto conoscenza dell'errore o dell'inganno o in cui sono cessati gli effetti della violenza o minaccia. Questo articolo deroga alle regole generali del CO ed estende la possibilità di invocare un vizio della volontà; nel diritto delle successioni si cerca infatti la volontà reale del disponente¹⁸⁷.

Se la disposizione è stata fatta in un testamento, la revoca può avvenire in ogni momento e deve rispettare le forme previste negli articoli 509–511 CC¹⁸⁸. Il codice non prevede invece nessuna regola sulla forma della revoca entro un anno dei contratti successori, che sono atti bilaterali.

Critica del diritto vigente

L'articolo 469 CC prevede una normativa molto imperfetta che non distingue tra annullamento dei testamenti e annullamento dei contratti successori, anche se gli interessi in gioco sono manifestamente diversi. La disposizione non stabilisce se un semplice errore sui motivi permette di annullare un contratto successorio o se questi contratti sono annullabili nei limiti dell'articolo 24 CO, né se il disponente che

¹⁸⁶ *Steinauer*, N 701.

¹⁸⁷ *Steinauer*, N 331.

¹⁸⁸ *Steinauer*, N 346.

scopre un vizio della volontà mentre è in vita può annullare un contratto successorio senza informarne il suo partner contrattuale¹⁸⁹.

L'attuale testo di legge divide la dottrina. La grande maggioranza ritiene che la parte che non dispone a causa di morte può proporre l'azione di nullità soltanto secondo le regole del CO¹⁹⁰. Mentre è in vita, il testatore potrebbe invece revocare in modo unilaterale il contratto con una semplice comunicazione¹⁹¹ al partner contrattuale, senza dover rispettare una forma particolare; la comunicazione appare superflua per le liberalità a titolo gratuito per le quali la fiducia del partner contrattuale non è oggetto di una protezione accresciuta¹⁹². Dopo il decesso, gli eredi dovrebbero invece ottenere l'annullamento proponendo azione secondo l'articolo 519 CC. Il risultato al quale giunge la dottrina dominante non è tuttavia pienamente soddisfacente. Dal momento che la morte non muta la natura dell'invalidità, perché una semplice dichiarazione dovrebbe essere sufficiente a invalidare una clausola prima della morte, mentre dopo la morte occorre proporre un'azione in giustizia¹⁹³? La parità di trattamento delle parti e l'unità del negozio giuridico non esigono forse un trattamento analogo del disponente e del partner contrattuale, come sostiene *Piotet*¹⁹⁴?

Inoltre, contrariamente al testo dell'articolo 469 CC, le disposizioni fatte sotto l'influenza di un vizio della volontà non sono nulle, ma annullabili con effetto *ex tunc*¹⁹⁵. Parimenti, l'illiceità o l'immoralità degli oneri o condizioni connessi con disposizioni a causa di morte sono cause di annullabilità e non di nullità assoluta¹⁹⁶, contrariamente a quanto prevede l'articolo 482 capoverso 2 CC. Il passaggio dell'articolo 503 capoverso 1 CC, secondo cui non possono cooperare alla confezione del testamento, né come funzionari, né come testimoni, le persone che una sentenza penale ha privato dell'esercizio dei diritti civili, non è più pertinente poiché l'articolo del Codice penale che prevedeva questa sanzione è stato abrogato in occasione della revisione del 1971¹⁹⁷. È opportuno approfittare della presente revisione per correggere queste imprecisioni.

Proposta

Poiché il contratto successorio richiede l'atto pubblico e i casi di annullamento per vizio della volontà dovrebbero quindi essere molto poco numerosi, appare legittimo e proporzionato esigere che, per modificare unilateralmente tali contratti, sia necessaria un'azione in giustizia. Ciò permette inoltre di chiarire la questione della validità di una clausola *ab initio* e consolida la certezza del diritto per le parti al contratto e per coloro che ne traggono profitto. Questi punti sono precisati nel nuovo articolo 519 CC.

189 DTF 99 II 382 in: JdT 1974 I 346.

190 *Breitschmid* BSK, N 21 ad art. 469.

191 *Steinauer*, N 348 e rimandi citati.

192 *Zeiter/Schröder*, N 34 ad art. 469.

193 *Piotet P.*, Annulation du pacte, pag. 45.

194 *Piotet P.*, Annulation du pacte, pag. 39.

195 *Zeiter/Schröder*, N 47 ad art. 469.

196 *Guinand/Stettler/Leuba*, N 326.

197 *Steinauer*, nota a piè di pagina 10, pag. 364.

Art. 469: sostituzione del titolo marginale «Disposizioni nulle» con «Vizio della volontà» e dell'espressione «Sono nulle» con l'espressione «Possono essere contestate» al capoverso 1.

Art. 482 cpv. 2: sostituzione dell'espressione «rendono nulla» con l'espressione «permettono di contestare».

Art. 499: sostituzione dei termini «un funzionario o notaio od altra persona ufficiale» con l'espressione «un pubblico ufficiale» come negli articoli 500, 501, 502, 503, 504 e 512.

Art. 503 cpv. 1: soppressione dell'espressione «o che sono private dell'esercizio dei diritti civili a seguito di sentenza penale» poiché siffatta sanzione è stata abrogata. Nel testo tedesco sostituzione del termine «beurkundender Beamter» con il termine «Urkundsperson».

Art. 503 cpv. 3 (nuovo): precisazione del fatto che i partner registrati sono assimilati ai coniugi.

Art. 519 cpv. 2: estensione del testo, attualmente troppo restrittivo in materia di legittimazione attiva, per renderlo conforme al significato attribuitogli dalla giurisprudenza e dalla dottrina, con l'inserimento della nozione di «interesse successorio» e l'esclusione delle persone che hanno soltanto un interesse di diritto delle obbligazioni, diritto della famiglia o diritto reale. La presente modifica dà alla disposizione il significato inizialmente previsto nel 1907, poi modificato dalla commissione della redazione che non aveva però il potere di intervenire materialmente sulla disposizione¹⁹⁸. L'azione deve poter essere proposta da chiunque faccia valere diritti di natura successoria e abbia un interesse all'annullamento della disposizione litigiosa, in quanto erede legale o istituito, erede susseguente o sostituito, legatario o beneficiario di un onere, indipendentemente dal fatto che ciò risulti dalla legge, dall'ultimo testamento o da una disposizione anteriore¹⁹⁹.

Art. 519 cpv. 3: precisazione del fatto che per modificare un contratto successorio viziato occorre promuovere un'azione in giustizia.

6.15 Priorità del legatario rispetto ai creditori dell'erede debitore del legato

Diritto vigente

L'ordine secondo il quale vanno soddisfatti i creditori del defunto, i creditori personali dell'erede e i legatari (che dispongono di un credito per l'ottenimento di una prestazione o la consegna di un bene) nel quadro della successione è disciplinato nell'articolo 564 CC. Questo articolo prevede che i diritti dei creditori del disponente (compresi quelli della massa ereditaria) prevalgono su quelli dei legatari (cpv. 1) e che i creditori dell'erede che ha accettato incondizionatamente la successione sono parificati ai creditori del defunto (cpv. 2).

¹⁹⁸ TF 5C.163/2003 consid. 2.1 e *Tuor-BK*, 2° ed. 1952, N 8 ad art. 519.

¹⁹⁹ *Steinauer*, N 755b; *Eigenmann*, N 24 ad art. 519.

Critica del diritto attuale

L'interpretazione del capoverso 2 è fortemente controversa nella dottrina, anche se appare evidente che i creditori del defunto prevalgono sui legatari poiché il defunto deve onorare i suoi debiti prima di poter fare liberalità. Il capoverso 2 prevede la parità di trattamento dei creditori del defunto e di quelli dell'erede dopo la confusione dei rispettivi patrimoni, ma non stabilisce se i diritti dei creditori personali dell'erede prevalgono, sono posti alla pari o sono subordinati ai diritti dei legatari; ciascuna di queste tre varianti è sostenuta da una parte della dottrina²⁰⁰. Questa situazione crea incertezza giuridica ed è quindi opportuno chiarirla.

Appare inoltre legittimo chiedersi se la soluzione attuale che prevede la parità tra i creditori del defunto e quelli dell'erede sia giusta. Gli averi del defunto non dovrebbero servire in tutti i casi innanzitutto a coprire i suoi debiti prima di quelli dell'erede, anche se ciò renderebbe necessaria un'eccezione al principio della devoluzione dell'eredità (che ha per conseguenza la confusione dei patrimoni)? La proposta formulata dà risposta affermativa al presente quesito, anche se ciò riduce l'utilità dell'articolo 594 CC, che permette ai creditori del defunto con seri motivi di ritenere che non saranno pagati di chiedere la liquidazione ufficiale o garanzie e ai legatari di chiedere misure provvisoriale²⁰¹. Tuttavia, poiché l'articolo 564 capoverso 2 è applicato molto di rado²⁰², questa diminuzione dovrebbe essere solo teorica.

Proposta

L'avamprogetto propone di modificare il testo legale tenendo conto in primo luogo della volontà del disponente. Se, con disposizione a causa di morte, quest'ultimo concede un legato dei suoi beni a una persona, i diritti di quest'ultima devono prevalere su quelli del creditore dell'erede, malgrado la confusione dei patrimoni del defunto e dell'erede prevista dalla teoria. Nello stesso ordine di idee, i creditori del defunto devono essere privilegiati rispetto a quelli dell'erede. Riassumendo, i creditori del defunto e della successione devono essere soddisfatti per primi sui beni della successione, poi i legatari e infine i creditori dell'erede.

L'ordine previsto da questo articolo vale unicamente per i beni della successione e non per quelli dell'erede, prima o dopo la confusione dei patrimoni. In caso di fallimento dell'erede, i beni ereditati dovranno essere separati dalla massa fallimentare affinché servano in primo luogo a soddisfare i creditori del defunto e della successione nonché i legatari, prima di coprire i debiti dell'erede.

Art. 564 cpv. 1: precisa che i creditori della successione sono parificati ai creditori del defunto, come ammettono la dottrina e la giurisprudenza.

Art. 564 cpv. 2: l'ordine in cui sono soddisfatti i crediti (creditori del defunto e della successione in primo luogo, legatari e infine creditori dell'erede) sui beni della successione vale in tutti i casi e vale anche, ma non soltanto, se l'erede debitore ha accettato incondizionatamente la successione. Il vigente capoverso 2 può così essere soppresso.

²⁰⁰ *Guinand/Stettler/Leuba*, N 512 e rimandi citati.

²⁰¹ *Sandoz*, pag. 119 seg.

²⁰² *Sandoz*, pag. 26 seg.

6.16 Principio del valore venale al momento della divisione

Anche se il testo legale prevede che i fondi siano imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione, l'imputazione al valore venale vale per tutte le componenti della massa ereditaria: beni e diritti²⁰³. Appare quindi opportuno approfittare della presente revisione per inserire questa precisazione nel testo di legge. Tutti i beni disponibili sono imputati per il loro valore venale al momento della divisione, a meno che gli eredi si siano accordati in altro modo, il disponente abbia previsto una regola speciale per la divisione o viga una particolare disposizione di diritto fondiario rurale²⁰⁴.

Proposta

Art. 617: modifica del titolo marginale affinché corrisponda al nuovo testo di legge e sostituzione del termine «fondi» con il termine «beni» nel corpo della disposizione.

6.17 Termine abbreviato per la pubblica diffida degli eredi

Diritto vigente

Quando l'autorità sia in dubbio se il defunto abbia lasciato eredi, o se tutti gli eredi le siano conosciuti, essa deve, mediante sufficienti pubblicazioni, diffidare gli interessati ad annunciarsi entro il termine di un anno (art. 555 cpv. 1 CC). La diffida degli eredi deve essere pubblicata secondo modalità che probabilmente permetteranno di chiarire l'incertezza²⁰⁵ della situazione raggiungendo l'obiettivo perseguito. Dopo la scadenza del termine, la successione può passare agli eredi noti o all'ente pubblico (art. 555 cpv. 2 CC). Si tratta di una prescrizione d'ordine poiché l'autorità deve tenere conto degli eredi che si annunciano troppo tardi e di coloro che si manifestano dopo il trasferimento della successione agli aventi diritto e possono far valere i loro diritti proponendo l'azione di petizione d'eredità secondo l'articolo 598 CC²⁰⁶.

Critica del diritto attuale

Secondo il testo dell'iniziativa parlamentare Abate (12.450) approvata dalle Camere federali, questa disposizione è anacronistica e può ledere gli eredi noti che devono spesso attendere a lungo prima di ricevere un certificato ereditario. Mentre un tempo il termine di un anno non era sempre sufficiente, i mezzi di comunicazione moderni permettono di lanciare immediatamente le ricerche e offrono agli aventi diritto la possibilità di farsi conoscere rapidamente. L'iniziativa parlamentare propone pertanto di ridurlo a sei mesi. L'esperienza rivela inoltre che gli aventi diritto si annunciano in generale nei primi mesi e che un termine di un anno prolunga inutilmente il tempo necessario al regolamento delle successioni.

²⁰³ Weibel, N 10 ad art. 617 e rimandi citati.

²⁰⁴ Guinand/Stettler/Leuba, N 559 e rimandi citati.

²⁰⁵ Steinauer, N 880b.

²⁰⁶ Karrer/Vogt/Leu, N 7 ad art. 555.

La dottrina non abbonda in proposito e l'argomento dell'iniziativa parlamentare appare giustificato. La proposta potrebbe migliorare la situazione ed è in linea con le comunicazioni istantanee dell'era moderna.

Proposta

Art. 555 cpv. 1: il termine è abbreviato da un anno a sei mesi.

6.18 Adeguamento dell'articolo 579 capoverso 2 alla modifica dell'art. 626 cpv. 2

L'articolo 579 CC prevede che i creditori di una successione insolvente possano rivalersi sugli eredi che hanno rinunciato alla successione, nella misura in cui questi ultimi hanno ricevuto dal defunto, nei cinque anni precedenti alla sua morte, dei beni che sarebbero soggetti a collazione nella divisione ereditaria. I creditori non possono tuttavia chiedere agli eredi il consueto corredo nuziale e le spese di istruzione ed educazione (art. 579 cpv. 2).

Questa eccezione corrisponde a quella dell'articolo 626 capoverso 2 in materia di collazione. In questo articolo l'espressione «per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità» è stata sostituita dall'espressione «ogni liberalità con finalità di dotazione sociale o economica»; una corrispondente modifica va effettuata anche nell'articolo 579 CC.

Proposta

Art. 579 cpv. 2: la disposizione è riformulata sostituendo l'espressione «il consueto corredo nuziale e le spese di istruzione ed educazione» con «ogni liberalità che serve come dotazione» ed effettuando i necessari adeguamenti grammaticali.

Abt Daniel, Die Ungültigkeitsklage im schweizerischen Erbrecht, Unter besonderer Berücksichtigung von Zuwendungen an Vertrauenspersonen, Basilea 2002 (cit. *Abt*, Die Ungültigkeitsklage).

Abt Daniel, Kommentar der Art. 519–521, 537–545 und 598–601 ZGB, in: *Abt Daniel/Weibel Thomas* (a c. di.), *Praxiskommentar Erbrecht*, 3° ed., Basilea 2015 (cit. *Abt*).

Aebi-Müller Regina, Was uns das (zur amtlichen Publikation bestimmte) Urteil des Bundesgerichts 9C_523/2013 vom 28. Januar 2014 über das Verhältnis der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) zum Erbrecht lehrt – und was nicht!, in: *Jusletter* 3. März 2014 (cit. *Aebi-Müller*)

Aebi-Müller Regina, Die drei Säulen der Vorsorge und ihr Verhältnis zum Güter- und Erbrecht des ZGB, *successio* 2009, pag. 4 segg. (cit. *Aebi-Müller*, Die drei Säulen).

Bianchi François, Demandes de renseignements dans le cadre d'une succession : l'avocat et le notaire peuvent-ils opposer leur secret professionnel?, *Not@lex* 2012, pag. 85 segg. (cit. *Bianchi*).

Breitschmid Peter, Bericht zu den Konturen eines "zeitgemässen Erbrechts" zuhanden des Bundesamtes für Justiz zwecks Umsetzung der "Motion Gutzwiller" (10.3524 vom 17.06.2010), *Sondernummer Not@lex/successio*, Zurigo 2014, pag. 7 segg. (cit. *Breitschmid*).

Breitschmid Peter, Erbrecht, unter Berücksichtigung der Schnittstellen von persönlichkeits- und vermögensrechtlichen Aspekten, in: *Gauch Peter/Schmid Jörg* (a c. di.), *Die Rechtsentwicklung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert*, Symposium zum Schweizerischen Privatrecht, Zurigo 2001, pag. 109 segg. (cit. *Breitschmid*, Erbrecht).

Breitschmid Peter, *Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II*, Art. 467–469, 494–498, 505–511, 513–516, 520a, 563–565 ZGB, 12–13c, 15-16 SchlT, 4° ed., Basilea 2011 (cit. *Breitschmid-BSK*).

Breitschmid Peter, Besprechung von BGE 132 III 305 / BGE 132 III 315, in : *Successio* 2007, pag. 55 segg. (cit. *Breitschmid*, Besprechung).

Breitschmid Peter / Matt Isabel, Informationsansprüche der Erben und ihre Durchsetzung, Insbesondere Informationsansprüche gegenüber Banken und ihre Geschäftsbeziehung mit dem Erblasser, *successio* 2010, pag. 85 segg. (cit. *Breitschmid/Matt*).

Carlin Sabrina, Etude de l'art. 473 CC, Spécialement les problèmes liés à la quotité disponible, Zurigo 2011 (cit. *Carlin*).

Cottier Michelle, Ein zeitgemässes Erbrecht, Bericht zur Motion 10.3524 Gutzwiller "Für ein zeitgemässes Erbrecht" zuhanden des Bundesamtes für Justiz, *Sondernummer Not@lex/successio*, Zurigo 2014, pag. 29 segg. (cit. *Cottier*).

Deschenaux Henri / Steinauer Paul-Henri / Baddeley Margareta, Les effets du mariage, Berna 2000 (cit. *Deschenaux/Steinauer/Baddeley*).

Druey Jean Nicolas, Das Informationsrecht der Erben - die Kunst, Einfaches kompliziert zu machen, *successio* 2011, pag. 183 segg. (cit. *Druey*, Das Informationsrecht der Erben).

Dunand Jean-Philippe, Le testament oral en droit suisse et dans l'ancien droit neuchâtelais, in: Mélanges J.-F. Perrin, Pour un droit pluriel, Basilea 2002, pag. 33 segg. (cit. *Dunand*).

Eigenmann Antoine, Commentaire des art. 519 à 536 CC, in : Eigenmann Antoine/Rouiller Nicolas (a c. di), Commentaire du droit des successions, Berna 2012 (cit. *Eigenmann*).

Fankhauser Roland, Die Ehekrise als Grenze des Ehegattenerbrechts, Eine Studie an der Schnittstelle zwischen Ehe- und Erbrecht, Berna 2011 (cit. *Fankhauser*).

Forni Rolando / Piatti Giorgio, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Art. 519-520, 521-536, 598-601, 326-632 ZGB, 4° ed., Basilea 2011 (cit. *Forni/Piatti*).

Genna Gian Sandro, Bundesgerichtliche Widersprüchlichkeiten zum Informationsanspruch im Erbrecht? successio 2013, pag. 203 segg. (cit. *Genna*).

Guillaume Florence, Trust, réserves héréditaires et immeubles, PJA 2009, pag. 39 ss.

Guinand Jean / Stettler Martin / Leuba Audrey, Droit civil suisse, Droit des successions (art. 457-640 CC), 6° ed., 2005 (cit. *Guinand/Stettler/Leuba*).

Hamm Michael / Brusa Yara, Auskunftsrechte von Erben wirtschaftlich berechtigter gegenüber schweizer Banken, in L'Expert-comptable suisse 2013, p. 67 segg. (cit. *Hamm/Brusa*).

Häuptli Matthias, Kommentar der Art. 560 und 562-579 ZGB, in : Abt Daniel/Weibel Thomas (a c. di), Praxiskommentar Erbrecht, 3° ed., Basilea 2015 (cit. *Häuptli*).

Hrubesch-Millauer Stephanie, Kommentar der Art. 522-533 ZGB, in: Abt Daniel/Weibel Thomas (a c. di), Praxiskommentar Erbrecht, 3° ed., Basilea 2015 (cit. *Hrubesch-Millauer*).

Huber Eugen, Erläuterungen zum Vorentwurf des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, 2° ed., 1914 (cit. *Huber*).

Karrer Martin / Vogt Nedim Peter / Leu Daniel, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Art. 551–559 ZGB, 5 ed., Basilea 2011 (cit. *Karrer/Vogt/Leu*).

Künzle Hans Rainer, Aktuelle Praxis zur Willensvollstreckung (2013–2014), successio 2015, p. 123 segg. (cit. *Künzle*, Aktuelle Praxis).

Künzle Hans Rainer, Berner Kommentar, Die Willensvollstrecker, Art. 517–518 ZGB, Berna 2011 (cit. *Künzle*).

Künzle Hans Rainer, Die Willensvollstrecker im schweizerischen und US-amerikanischen Recht, in: Schweizer Schriften zur Vermögensberatung und zum Vermögensrecht, Band/Nr. 1, Zurigo 2000 (cit. *Künzle*, Willensvollstrecker).

Nertz Christoph, Kommentar der Art. 470–476 ZGB, in: Abt Daniel/Weibel Thomas (a c. di), Praxiskommentar Erbrecht, 3 ed., Basilea 2015 (cit. *Nertz*).

Piotet Denis, Rapport adressé à l'Office fédéral de la justice ensuite de l'adoption par les Chambres fédérales de la motion Gutzwiller 10.3524, Sondernummer Not@lex/successio, Zurigo 2014, pag. 57 segg. (cit. *Piotet*).

Piotet Denis, Les fondements du droit à l'information successoral à charge de tiers non successeurs, Not@lex 2012, pag. 78 segg. (cit. *Piotet*, Les fondements).

Piotet Paul, Annulation du pacte successoral du vivant du de cujus, JdT 2000, pag. 34 segg. (cit. *Piotet P.*, Annulation du pacte).

Piotet Paul, Les libéralités par contrat de mariage et les autres donations au sens large et le droit successoral, Berna 1997 (cit. *Piotet P.*, Les libéralités).

Piotet Paul, La réduction d'un pacte successoral onéreux, in: Revue suisse du notariat et du registre foncier 1981), n. 4, pag. 193 segg. (cit. *Piotet P.*, La réduction).

Preisner Klaus, Familiärer Wandel und Wandel von Familienrecht und -politik, Fampra.ch 2014, pag. 784 segg. (cit. *Preisner*).

Roguin Ernest, Traité de droit civil comparé, Tome V, Les successions, Losanna 1912 (cit. *Roguin*).

Röthel Anne, Das Pflichtteilsrecht auf dem Prüfstand: Ausblicke aus rechtsvergleichender und internationaler Perspektive, in: Jakob Dominique (a c. di), Stiften und Gestalten, Basilea 2013, pag. 119 segg. (cit. *Röthel*, Pflichtteilsrecht).

Röthel Anne, Ist unser Erbrecht och zeitgemäss?, Gutachten A zum 68. deutschen Juristentag, Berlino 2010 (cit. *Röthel*, Erbrecht).

Roussianos Leila / Auberson Géraldine, Commentaire des art. 457 à 471 CC, in: Eigenmann Antoine/Rouiller Nicolas (éd.), Commentaire du droit des successions, Berna 2012 (cit. *Roussianos/Auberson*).

Rumo-Jungo Alexandra / Mazenauer Lucie, Die Säule 3a als Vorsorgevereinbarung oder Vorsorgeversicherung: ihre unterschiedliche Behandlung im Ebrecht, successio 2014, pag. 330 segg. (cit. *Rumo-Jungo/Mazenauer*).

Sandoz Suzette, Concours entre légataires et créanciers, Losanna 1974 (cit. *Sandoz*).

Schröder Andreas, Erbrechtliche Informationsansprüche oder: die Geister, die ich rief..., successio 2013, pag. 189 segg. (cit. *Schröder*).

Stahelin Daniel, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Art. 457–466, 470–476, 481–483, 842–874 ZGB, 4^o ed., Basilea 2011 (cit. *Stahelin*).

Steinauer Paul-Henri, Le droit des successions, Berna 2006 (cit. *Steinauer*).

Steinauer Paul-Henri, Commentaire Romand, Code civil I, Art. 196–220 CC, Basilea 2010 (cit. *CR-Steinauer*).

Stutz Heidi/Bauer Tobias/Schmugge Susanne, Erben in der Schweiz: Eine Familiensache mit volkswirtschaftlichen Folgen, Zurigo/Coira 2007 (cit. *Stutz/Bauer/Schmugge*).

Vollery Luc, Les relations entre rapports et réunions en droit successoral, Friburgo 1994 (cit. *Vollery*).

Weibel Thomas, Kommentar der Art. 602-618 ZGB, in: Abt Daniel/Weibel Thomas (éd.), Praxiskommentar Erbrecht, 3^o ed., Basilea 2015 (cit. *Weibel*).

Weimar Peter, Berner Kommentar, Das Erbrecht, Art. 457–516 ZGB, Berna 2009 (cit. *BK-Weimar*).

Wolf Stephan, Ist das schweizerische Erbrecht in seinen Grundlagen revisionsbedürftig?, ZBJV 2007, pag. 301 segg. (cit. *Wolf*).

Wolf Stephan/Genna Gian Sandro, Erbrecht 1. Teil, SPR IV/1, Basilea 2012 (cit. *Wolf/Genna*).

Zeiter Alexandra / Schröder Andreas, Kommentar der Art. 467-469 ZGB, in: Abt Daniel/Weibel Thomas (a. c. di), Praxiskommentar Erbrecht, 3 ed., Basilea 2015 (cit. *Zeiter/Schröder*).

